

ORIENTAMENTI

ROBERTO BORGOGNO

L'ablazione dei beni “marchiati di infamia”.
(Prime osservazioni su alcuni recenti interventi giurisprudenziali
in tema di “confisca allargata” e di “confisca senza condanna”)

SOMMARIO: 1. Le opzioni culturali di fondo: il diritto di proprietà come “diritto minore”. Due casi paradigmatici tratti dalla più recente giurisprudenza italiana ed europea. - 2. Il crescente ricorso alle misure di ablazione patrimoniale nella più recente legislazione penale. - 3. Genesi ed evoluzione della c.d. “confisca allargata” sullo sfondo del dibattito culturale in tema di reati di sospetto. - 4. Pericolosità del proposto e “confisca di prevenzione”: le novità legislative introdotte con i c.d. “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009. - 5. Finalità preventive e finalità sanzionatorie nel sistema delle misure patrimoniali ablativo: gli orientamenti della giurisprudenza di Strasburgo e dalla giurisprudenza nazionale. - 6. Dalla pericolosità del soggetto alla pericolosità del bene: contraddizioni e aporie di alcune recenti pronunce di legittimità. - 7. Recenti prospettive di sviluppo della legislazione europea in tema di misure di ablazione patrimoniale. - 8. *Est modus in rebus*: quali prospettive di riforma per la razionalizzazione e l'umanizzazione del sistema?

1. Le opzioni culturali di fondo: il diritto di proprietà come “diritto minore”.
Due casi paradigmatici tratti dalla più recente giurisprudenza italiana ed europea.

Il ricorso sempre più massiccio, da parte del legislatore penale italiano, a misure di carattere patrimoniale, formalmente qualificate, a seconda dei casi, come misure di sicurezza o come misure di prevenzione, che si aggiungono alle tradizionali sanzioni penali o, in taluni casi, addirittura le sostituiscono, dando vita a quelle che ormai la dottrina individua come ipotesi di “confisca senza condanna”, ha rappresentato negli ultimi anni una delle più evidenti e significative linee evolutive del nostro sistema sanzionatorio penale, sollevando un ampio dibattito in dottrina soprattutto in merito alla questione – tutt'altro che risolta – se l'indubbia efficacia di tali strumenti nel contrasto al crimine (e soprattutto al crimine organizzato) possa conciliarsi, ed eventualmente entro quali limiti, con i principi costituzionali (presidiati ormai anche dalle garanzie sovranazionali espresse dalla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo) che caratterizzano e qualificano il nostro ordinamento penale.¹

¹ Per un approfondito approccio generale su questa tematica, si vedano in particolare, FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”*, Padova, 1997; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001; ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in Dolcini-Paliero (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. III, Milano, 2006; FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*,

In proposito, come vedremo, il panorama legislativo, dottrinale e giurisprudenziale (anche alla luce di alcuni significativi interventi della Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale italiana) si presenta tutt'altro che univoco e coerente e sembra, anzi, percorso da una perdurante e costante tensione fra le esigenze preventive e repressive della prassi, che tendono ad enfatizzare l'efficacia e la duttilità di tali misure (ritenute meno "sensibili" sul piano delle garanzie costituzionali, in quanto incidenti sul patrimonio e non sulla libertà personale dei soggetti che ne risultano destinatari), giustificandone l'uso e, a volte, addirittura l'abuso e i richiami al rispetto dei diritti fondamentali dell'Uomo che, attraverso il contributo della dottrina e della giurisprudenza costituzionale ed europea, penetrano nella giurisprudenza di legittimità e di merito determinandone improvvisi, ma limitati *revirements*, spesso su questioni di dettaglio, con l'elevato rischio di ingenerare ulteriori incoerenze sistematiche.

Ad esemplificazione di questo stato di costante ed irrisolta tensione può citarsi la sentenza-ordinanza con la quale, in data 30 aprile 2014, la Terza Sezione della Suprema Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost., dell'art. 44, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, così come interpretato dalla Corte EDU, con la sentenza Varvara, che ha di recente affermato che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi.²

È noto, in proposito, il percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in merito alla natura giuridica della confisca prevista dall'art. 44

Bologna, 2007.

² Cass., Sez. III, 30 aprile 2014, P.C. Alessandrini e altri, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione. A Strasburgo il re è nudo*, e in www.archiviopenale.it, con nota di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: questione di costituzionalità o di sfiducia verso il sistema?* e di CIVELLO, *Al vaglio della Consulta l'incompatibilità tra confisca urbanistica e prescrizione del reato, alla luce della sentenza Varvara c. Italia*. Alcuni dubbi esprime peraltro VIGANÒ, a p. 7 della nota citata, sull'ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale formulata in merito all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 «così come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Varvara». Poiché infatti - rileva l'Autore - la Corte EDU non ha il compito di interpretare le norme interne, ma solo di prendere atto della loro interpretazione da parte dei giudici nazionali, al fine di valutarne la compatibilità con le norme della Convenzione e dei suoi protocolli (le sole che la Corte ha il compito di interpretare ed applicare), la Corte di Cassazione avrebbe dovuto più correttamente sollevare questione di legittimità degli artt. 7 e 1, prot. 1 CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Varvara, nonché dell'art. 46 CEDU (dal quale discende la forza obbligatoria delle statuizioni della Corte per lo Stato soccombente) nella parte in cui da tali disposizioni discende il divieto per il giudice penale italiano di procedere alla confisca dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva con una sentenza dichiarativa della prescrizione, che abbia tuttavia accertato il fatto di reato ai sensi dell'art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001.

d.P.R. n. 380 del 2001, tradizionalmente considerata dalla giurisprudenza di legittimità italiana come ipotesi di sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale, anche a prescindere dall'intervenuta condanna, ogni qual volta sia stata accertata nel corso del giudizio penale la sussistenza oggettiva del reato di lottizzazione abusiva.

Ad incidere su questo consolidato orientamento era intervenuta per la prima volta la Corte EDU con le c.d. sentenze "Sud Fondi", relative alla vicenda del grande complesso immobiliare costruito nell'area barese di Punta Perotti. Nei processi penali che ne erano scaturiti gli imputati erano stati assolti dal reato di lottizzazione abusiva a loro contestato con la formula «perché il fatto non costituisce reato»: la Corte di cassazione aveva infatti riconosciuto l'impossibilità di configurare in capo agli stessi l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice a causa di un *error iuris* inevitabile (*ex art. 5 c.p.*) determinato dalle autorità amministrative, che nel rilasciare i permessi di costruire, avevano indotto gli imputati a confidare sulla legittimità degli stessi.³ Tale esito non aveva peraltro risparmiato a questi ultimi le onerosissime conseguenze economiche collegate alla confisca dei manufatti - quasi completamente ultimati - e di tutti i terreni che erano stati oggetto dell'intervento lottizzatorio, disposta dalla Suprema Corte in osservanza all'orientamento interpretativo sopra citato.

Contro l'applicazione della confisca gli imputati si erano pertanto rivolti alla Corte europea che, con le prime due sentenze del 2007 e del 2009 (sull'ammissibilità e sul merito del ricorso), avendo riqualificato tale misura patrimoniale, sulla scorta degli indici di riconoscimento elaborati in alcune precedenti decisioni, come una vera e propria sanzione di carattere penale afflittivo, aveva ritenuto che essa fosse stata arbitrariamente applicata nei confronti degli imputati in violazione sia dell'art. 7 che dell'art. 1, Prot. n. 1, della CEDU, non essendo concepibile l'applicazione di una sanzione penale, per giunta pesantemente afflittiva, in presenza di una sentenza di assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo.⁴

Le conclusioni raggiunte dalla Corte europea con le sentenze Sud Fondi in merito alla natura giuridica della confisca prevista dall'art. 44 non rappresen-

³ Cfr. Cass., Sez. III, 29 gennaio 2001, P.M. in proc. Matarrese e altri, in *Cass. pen.*, 2003, 242.

⁴ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 30 agosto 2007, Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, sulla ricevibilità del ricorso e Id., Sez. II, 20 gennaio 2009, Sud. Fondi S.r.l. e altri c. Italia, sull'equa riparazione. Con l'ulteriore sentenza Id., Sez. II, 10 maggio 2012, Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, originata da un ulteriore ricorso degli imputati contro la mancata attuazione delle pronunce citate, la Corte ha ritenuto che, nel caso in questione, non fosse sufficiente, ai fini della riparazione del danno, la semplice revoca della confisca, rendendosi invece necessaria l'ulteriore condanna dello Stato italiano al versamento nei confronti dei ricorrenti di un'equa soddisfazione, liquidata in € 37 milioni in favore della società proprietaria dei terreni e in complessivi € 12 milioni per i restanti due ricorrenti.

tavano del resto nient'altro che la puntuale applicazione dei principi affermati in alcuni importanti precedenti – fra i quali, in particolare, la notissima sentenza Engel – attraverso i quali la Corte aveva già rivendicato a sé, in via generale, il potere di valutare autonomamente – sulla base di criteri sostanziali e contenutistici – se una determinata sanzione, indipendentemente dalla qualifica formale che ad essa è attribuita dall'ordinamento dei singoli Paesi membri, costituisca o meno sanzione “penale”, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano del rispetto dei principi fondamentali che, in base alla CEDU, governano la “materia penale” (cioè, sul piano sostanziale, il principio del *nullum crimen, nulla poena sine lege*, di cui all'art. 7, § 1, CEDU, e, sul piano processuale, il diritto al *fair trial* e alla presunzione di innocenza, di cui all'art. 6, § 2 e 3, CEDU nonché le garanzie del doppio grado di giurisdizione, del risarcimento in caso di errore giudiziario e del *ne bis in idem*, di cui agli artt. 2, 3 e 4, prot. n. 7 della CEDU).⁵

È altresì noto che, negli anni successivi alle sentenze Sud Fondi, la giurisprudenza di legittimità italiana, nel tentativo di individuare una soluzione di compromesso fra i principi enunciati dalla Corte dei diritti dell'uomo nelle sentenze Sud Fondi e i casi – ricorrenti nell'esperienza italiana – di confisca *ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001* applicata nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (caso evidentemente diverso da quello valutato dalla Corte di Strasburgo), aveva elaborato e più volte ribadito, in numerose pronunce, l'orientamento interpretativo in base al quale «la confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, purché sia accertata [...] la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati e che verifichi l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere».⁶

Anche questo orientamento è stato tuttavia travolto dalla Corte europea che, con la recente sentenza Varvara (pronunciata con la sola opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque), ha espressamente affrontato la questione della confisca applicata con la sentenza di proscioglimento per prescrizio-

⁵ Cfr. C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi. V. altresì Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, con nota di PALIERO, «Materia penale» e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo: una questione «classica» a una svolta radicale, nonché C. eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito.

⁶ Così Cass., Sez. III, 4 febbraio 2013, Volpe e altri, in *Mass. Uff.*, n. 255112, ma v., già in precedenza, Cass., Sez. III, 25 marzo 2009, Rammacca Sala e altri, in *Mass. uff.*, n. 255112; Id., Sez. III, 30 marzo 2009, Casasanta e altri, in *Mass. Uff.*, n. 243630; Id., Sez. III, 19 maggio 2009, Costanza, in *Mass. Uff.*, 244247; Id., Sez. III, 13 luglio 2009, Apponi e altri, in *Mass. Uff.*, n. 245347;

ne del reato, affermando che in tal caso risulta violato il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 7 CEDU - non potendosi appunto ammettere l'applicazione di una sanzione penale - quale deve essere appunto qualificata, come ha ribadito la Corte, la confisca prevista dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - se non a seguito di una sentenza di condanna (e risultando peraltro assorbito in tale violazione anche l'ulteriore profilo di violazione dei principi del *fair trial*). La Corte ha rilevato, altresì, la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, in conseguenza dell'avvenuta compressione del diritto medesimo ad opera di una sanzione penale illegittimamente applicata.⁷

Il procedimento argomentativo seguito dalla Corte Europea prende le mosse da una lettura sistematica di più disposizioni convenzionali, mettendo altresì in luce gli inscindibili nessi esistenti fra il principio di legalità enunciato dall'art. 7 e il cruciale principio di presunzione di innocenza previsto dall'art. 6, § 2. Si legge, infatti, nella sentenza che «visto l'accostamento degli articoli 6, § 2 e 7, § 1 della Convenzione (Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, § 100, serie A, n. 39), la Corte ritiene che la norma appena ricordata sia valida anche dal punto di vista dell'art. 7 CEDU, che impone di vietare che nel diritto penale si possa rispondere per un fatto commesso da altri. Infatti, se è vero che ogni persona deve potere stabilire in ogni momento che cosa è permesso e cosa è vietato per mezzo di leggi precise e chiare, non si può concepire un sistema che punisca coloro che non sono responsabili, perché il responsabile è stato un terzo. Non si può neppure concepire - prosegue la Corte - un sistema in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado di responsabilità penale constatata in una sentenza di colpevolezza subisca un pena».⁸

La logica della «pena» e della «punizione» - conclude infatti la Corte - e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), «depongono a favore di un'interpretazione dell'articolo 7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebi-

⁷ Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di MAZZACUVA, *La confisca senza condanna viola l'art. 7 CEDU* e in www.archiviopenale.it, con nota di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: tanto tuonò che piove*.

⁸ La Corte (§ 68) richiama in proposito la sentenza Geerings c. Paesi Bassi del 1 marzo 2007, relativa ad un caso in cui i tribunali nazionali aveva confiscato i beni dell'interessato in quanto avevano ritenuto che questi avesse tratto beneficio da un determinato reato. La Corte aveva ritenuto che la confisca dei «benefici ottenuti illecitamente» fosse da ritenersi inadeguata tanto più che l'interessato non era stato dichiarato colpevole del reato e che non era mai stato stabilito che avesse avuto dei benefici dal reato. La Corte aveva ritenuto che questa situazione non potesse essere compatibile con la presunzione di innocenza e aveva concluso per la violazione dell'art. 6, § 2, della Convenzione.

tare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò la punizione non avrebbe senso. [...] Sarebbe infatti incoerente esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall'altro, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata»⁹.

Si poteva ragionevolmente ritenere che la sentenza Varvara – divenuta definitiva a seguito del rigetto, intervenuto in data 25 marzo 2014, della richiesta di rinvio alla Grande Camera da parte del Governo italiano – fissasse un ulteriore e condivisibile punto fermo nell'evoluzione della giurisprudenza europea in merito alla portata del principio di legalità e della presunzione di innocenza in materia penale, attestandosi peraltro su una lettura di tali principi non nuova, né dal punto di vista della Corte di Strasburgo, né – come vedremo – dal punto di vista della giurisprudenza italiana. Si è infatti correttamente rilevato in dottrina che la sentenza Varvara, lungi dal segnare una “discontinuità” rispetto alla precedente giurisprudenza, non fa che riconfermare un principio già espresso dai giudici dalla Corte EDU sin dalla sentenza del 2008, relativa al caso Paraponiaris c. Grecia.¹⁰ In quella sentenza il ricorrente, cittadino greco, aveva adito la Corte europea avverso una decisione della camera d'accusa della Corte d'appello del Dodecanneso che, nel pronunciare nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione, in relazione al reato di contrabbando di prodotti petroliferi che gli era stato contestato, aveva ciò nondimeno applicato nei suoi confronti una sanzione patrimoniale; ciò in base all'assunto che era stato obiettivamente accertato che l'accusato aveva commesso il reato di contrabbando e che ciò era sufficiente, in base alla legislazione di riferimento, così come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione greca, per l'infrazione della predetta sanzione. La Corte EDU, oltre ad avere accertato la violazione, nel suddetto caso, dell'art. 6, § 1 della Convenzione (per non essere state offerte all'imputato le garanzie di un processo equo), ha anche affermato, per quel che qui più interessa, che la decisione impugnata risultava in contrasto con il principio di presunzione di innocenza espresso dall'art. 6, § 2, CEDU. Notava in proposito la Corte che risultava difficilmente comprensibile la distinzione – definita “artificiosa” – che la camera d'accusa della Corte di appello aveva voluto istituire fra un accertamento di responsabilità e un accertamento di perpetrazio-

⁹ Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 20 ottobre 2013, Varvara c. Italia, cit., § 71 (trad. it. a cura del Ministero della Giustizia).

¹⁰ Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 25 settembre 2008, Paraponiaris c. Grecia. Si veda su tale precedente VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo*, cit., 5, che richiama, per analoghe indicazioni, il lavoro di PANZARASA, *Confisca senza condanna*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, 1691 ss.

ne “obiettiva” di un reato e concludeva rappresentando la necessità di considerare tale accertamento come perfettamente assimilabile ad una dichiarazione di responsabilità penale, del tutto incompatibile con la contestuale sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

A ben vedere, del resto, la sentenza Varvara ricalca, in relazione alla confisca prevista a seguito del reato di lottizzazione abusiva, un orientamento interpretativo che la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità italiana hanno già espresso, senza sostanziali incertezze, in merito alla confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p. Sull'ormai indiscusso presupposto (ribadito di recente dalle Sezioni unite penali nel 2013, con riferimento alla confisca per equivalente per i reati tributari)¹¹ che a tale tipologia di confisca debba riconoscersi “natura eminentemente sanzionatoria” (così come confermato anche dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 97 del 2009)¹², e che pertanto essa non sia suscettibile di applicazione retroattiva, la Suprema Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare in più occasioni che l'estinzione del reato preclude l'applicazione la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.¹³ Una conclusione che, del resto, non stupisce se si tiene conto che un analogo principio è stato espresso dalla Sezioni Unite (sia pure auspicando, sul punto, un intervento correttivo del legislatore) anche con riferimento alla confisca obbligatoria del prezzo del reato (alla quale deve riconoscersi natura non sanzionatoria, ma di misura di

¹¹ Cass., Sez. un., 31 gennaio 2013, Adami e altro, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di ROMEO, *Le Sezioni Unite sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere*. Ma vedi già in precedenza Cass., Sez. II, 8 maggio 2008, Puzella, in *Fisco*, 2008, fasc. 28, 5077; Id., Sez. III, 24 settembre 2008, P.M. in proc. Tiraboschi, in *Mass. Uff.*, n. 241034; Id., Sez. VI, 28 febbraio 2009, P.M. in proc. Molon e altri, in *Mass. Uff.*, n. 243127; Id., Sez. V, 26 gennaio 2010, Natali, in *Mass. Uff.*, n. 246361.

¹² Corte cost., (ord.) n. 97 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 894, nella quale la Corte, aderendo al conforme orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadisce appunto che «la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura “eminentemente sanzionatoria”, che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive» e che «a tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. n. 307A/1995, Welch c. Regno Unito)».

¹³ Cfr. Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2012, Attianese e altri, in *Corr. trib.*, 2013, fasc. 26, 2059, con nota di CORSO, *La prescrizione del reato impedisce la confisca per equivalente*, e Id., Sez. VI, 25 gennaio 2013, Barla e altri, in *Mass. Uff.*, n. 255367.

sicurezza), prevista dall'art. 240, co. 2, n. 1, c.p.¹⁴

A fronte di un intervento della Corte europea tutto sommato prevedibile e atteso, oltre che sostanzialmente in linea con un significativo filone della giurisprudenza italiana, la Terza Sezione della Suprema Corte di cassazione ha tuttavia avanzato il dubbio che l'art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001 così come interpretato dalla sentenza Varvara possa porsi in contrasto con i parametri costituzionali richiamati dagli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost. (quest'ultima, quale norma di collegamento, tramite rinvio mobile, fra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali), «i quali impongono che il paesaggio, l'ambiente e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà, ritenuto violato dalla sentenza Varvara con la condanna dell'Italia per contrasto con l'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione CEDU».

Al di là del merito della questione (che coinvolge ulteriori problematiche)¹⁵ è agevole osservare che il ragionamento della Corte – quasi rovesciando l'impostazione della CEDU, che considera eccezionali le limitazioni introdotte per fini di interesse pubblico al diritto di proprietà, riconosciuto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 come diritto fondamentale dell'individuo – sembra voler riconoscere nella Costituzione italiana una scala di valori inversa, nell'ambito della quale il diritto di proprietà (ridotto a una dimensione “minima” e strettamente “personalizzata”), viene tutelato solo in quanto esso sia funzionale alla protezione di diritti fondamentali ed inviolabili ai quali, in un giudizio di bilanciamento, dovrebbe essere riconosciuta netta ed incondizionata prevalenza.

Afferma, infatti, la Corte di cassazione che la «Costituzione della Repubblica Italiana certamente riconosce come diritto fondamentale, da definire diritto inviolabile dell'uomo, ai sensi dell'art. 2 Cost., non il diritto di proprietà pri-

¹⁴ Cfr. Cass., Sez. un., 10 luglio 2008, P.m. in proc. De Maio, in *Cass. pen.*, 2009, 1392, con nota di IELO, *Confisca e prescrizione: nuovo taglio delle Sezioni Unite*; in *Giust. pen.*, 2009, II, 478, con nota di MARCIANO, *Osservazioni su confisca e prescrizione*; in *Riv. pen.*, 2009, 1143, con nota di GIORDANO e IMBESI, *Prescrizione del reato e confisca dei beni del corrotto: dopo la sentenza delle SS.UU. n. 38843/2009 il dibattito è ancora aperto*; in *Guida dir.*, 2008, 44, 72, con nota di NATALINI, *L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo*. V. però, da ultimo, in senso contrario, Id., Sez. VI, 25 gennaio 2013, Cordaro e altri, in *Mass. Uff.*, 255596, nonché Id., Sez. II, 5 ottobre 2011, Ciancimino e altri, in *Cass. pen.*, 2012, 1756.

¹⁵ È evidente infatti che la confisca, in linea generale, si limita a determinare il passaggio della proprietà degli immobili e dei terreni abusivamente lottizzati dal privato al Comune, senza che ciò determini automaticamente l'applicazione di misure ripristinatorie dello *status quo ante*, che potrebbero anche non intervenire. Non risulta quindi del tutto chiaro il nesso logico-giuridico che la Corte vorrebbe istituire, in termini diretti, fra l'applicazione della confisca, che realizza in realtà effetti puramente giuridici e non fattuali, e la tutela del territorio e della salute pubblica.

vata senza aggettivi, ma il diritto di “proprietà personale”, quella riferibile al soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo». ¹⁶ Aggiunge, altresì, la Corte che dal tenore testuale dell’art. 42, nella parte in cui afferma che la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, si dovrebbe desumere che «il diritto di proprietà privata non costituisce un valore assoluto, un diritto fondamentale inviolabile, ma un diritto che esiste secondo la previsione della legge, la quale, tenuto conto del suo obbligo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, potrebbe anche comprimerla, riducendola, come afferma la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche ad un nucleo essenziale».

In questi termini, pertanto, sempre secondo la sentenza-ordinanza in esame, l’interpretazione che la CEDU ha operato della norma di cui all’art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001, escludendo la confiscabilità delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati nel caso in cui il giudizio non si concluda con una sentenza di condanna, ma con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, «viola gli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, co. 1, Cost., i quali impongono che il paesaggio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà».

Si riproduce così, ancora una volta, lo schema concettuale, in base al quale quando si tratta di tutelare interessi di natura fondamentale e superindividuale - nel caso in questione il paesaggio e il diritto alla salute, ma il ragionamento potrebbe facilmente estendersi alla tutela dei diritti dei cittadini di fronte al dilagare della criminalità - la compressione, anche fino all’annullamento, dei diritti di natura patrimoniale corrisponderebbe pienamente alle scelte di valore espresse dalla Costituzione.

È questa, però, un’impostazione del tutto opinabile, soprattutto nella parte in cui conduce a ritenere che un diritto di maggior rilievo costituzionale possa prevalere su un altro diritto di rilevanza costituzionale fino praticamente ad annullarlo. ¹⁷ Costituisce, infatti, un dato acquisito, anche nella giurisprudenza

¹⁶ Ciò, secondo la Corte, sarebbe dimostrato dal fatto che quando la Costituzione ha voluto riconoscere un diritto fondamentale, cioè un diritto dell’uomo preesistente alla Costituzione stessa, ha usato la dizione “la Repubblica riconosce e garantisce, ecc.”, mentre nel caso della proprietà privata la Costituzione ha scorporato detto diritto dai diritti dell’uomo di cui al citato art. 2 Cost. e ne ha collocato la disciplina, non tra i diritti fondamentali di cui ai “principi fondamentali” o ai “diritti e doveri dei cittadini”, ma nel titolo dedicato ai “rapporti economici”.

¹⁷ Osserva in proposito VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo*, cit., 14: «l’argomento della Cassazione è in buon sostanza: la Corte europea ci obbliga irragionevolmente ad anteporre la tutela del patrimonio a quella del paesaggio, dell’ambiente, della stessa salute individuale. Ma così non è, come ho cercato sin qui di dimostrare: la Corte europea non solleva alcuna obiezione

della Corte costituzionale, che il bilanciamento fra beni di rilevanza costituzionale non ammette esiti assoluti, ma va condotto in base ad un criterio di “ragionevolezza”. E non è un caso, del resto, che proprio la “ragionevolezza” costituisca il parametro al quale usualmente ricorre la Corte Europea per verificare la legittimità delle limitazioni al diritto di proprietà, introdotte dalla legge per realizzare gli interesse sopraindividuali menzionati dall’art. 1, § 1 CEDU.

È significativo del resto constatare che lo stesso Giudice dissenziente nel caso Varvara, pur non condividendo l’attribuzione alla confisca prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 della natura di sanzione penale e ritenendo quindi legittima l’applicazione della stessa – ai sensi dell’art. 7 CEDU – anche in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha ritenuto egualmente violato l’art. 1, § 1, Prot. 1 CEDU, per difetto di proporzionalità della confisca inflitta rispetto agli scopi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore italiano con la previsione della stessa.¹⁸

contro una tutela anche assai energica di questi beni; purché però vengano rispettate le garanzie fondamentali che presiedono la materia penale, e in particolare quelle del processo equo di cui all’art. 6 CEDU, che hanno tra i loro essenziali corollari il principio della presunzione di innocenza dell’imputato, sino a che la sua colpevolezza non sia accertata – oltre ogni ragionevole dubbio – con una sentenza di condanna. A fronte di tale (sensatissima) pretesa, il ragionamento della nostra Corte di cassazione suona un po’ come l’argomento di chi volesse affermare che questa o quella garanzia del “giusto processo” applicata ai processi per omicidio (ad es. la garanzia del contraddittorio nell’assunzione della prova) antepone irragionevolmente il diritto alla libertà personale dell’imputato rispetto alle istanze di tutela del diritto alla vita, protetto dalle norme che incriminano l’omicidio. Un argomento, all’evidenza, inaccettabile: perché il rispetto dei principi del giusto processo è condizione imprescindibile della (pure sacrosanta) tutela dei beni giuridici attuale mediante la sanzione penale».

¹⁸ Si legge infatti nella citata opinione dissenziente che «ogni misura che violi il diritto di proprietà deve essere proporzionata. [...] La portata della confisca deve dunque limitarsi a quello che è strettamente necessario al perseguimento degli scopi preventivi specifici e della finalità generale “di interesse pubblico” di qualsiasi misura lesiva del diritto di proprietà nel contesto del caso di specie. Secondo l’interpretazione accolta dalle Autorità Giudiziarie italiane, la confisca per lottizzazione abusiva colpisce in maniera automatica non soltanto i manufatti, ma anche i terreni (e la totalità di questi ultimi, non soltanto quelli edificati). [...] L’interpretazione rigida della confisca per lottizzazione abusiva che la rende “un provvedimento ablativo radicale, nelle forme e nelle conseguenze”, in cui “senza discrezionalità alcuna, la proprietà dei terreni e dei beni lottizzati venga trasferita dai privati al patrimonio del Comune” viola chiaramente il principio della proporzionalità. Questo principio impone un’altra interpretazione della “forma” e delle “conseguenze” della confisca, che le giurisdizioni nazionali possono e devono seguire alla luce degli artt. 42 e 44 della Costituzione Italiana e dell’art. 1, n. 1 del protocollo. Se lo scopo della misura che consiste nel confiscare i terreni lottizzati e i manufatti illegali è quello di infliggere una battuta di arresto alle attività criminali e ai proventi di queste ultime e di evitare che il danno all’assetto del territorio e dell’ambiente non si aggravi fino a che l’Amministrazione prenda una decisione definitiva sulla legalità della lottizzazione, l’intervento del giudice deve essere misurato e non può essere “assoluto”, né “automatico” in tal modo il giudice italiano deve non soltanto verificare se vi sia in concreto una situazione di pericolo immediato e serio per l’assetto del territorio e per la tutela ambientale, ma deve anche adattare la reazione statale alla minaccia immobiliare esistente e così proporzionare la misura della confisca alle circostanze specifiche della causa».

Tale approccio della Corte europea ai criteri da utilizzare per procedere ad un ragionevole bilanciamento fra diritti di rilievo convenzionale sembra del resto ricalcare quello recentemente espresso dalla Corte costituzionale nella vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto, nell'ambito della quale il g.i.p. presso l'omologo Tribunale aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertite dalla l. 24 dicembre 2012 n. 231, per asserito inconciliabile contrasto con gli artt. 2, 3, 9, co. 2, 24, co. 1, 25, co. 1, 27, co. 1, 32, 41, co. 2, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, co. 1, Cost. Nel caso di specie il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale dei rilevati articoli nella parte in cui essi consentono che, presso gli stabilimenti di interesse strategico nazionale che occupino almeno duecento persone, l'attività d'impresa, quando ciò sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a trentasei mesi, anche nel caso in cui sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti nel rispetto delle prescrizioni impartite con una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Osservava in proposito il giudice *a quo* - secondo uno schema argomentativo che ricorda quello della sentenza/ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso Varvara - che la disciplina censurata realizzerebbe una violazione del principio personalistico e del principio "solidaristico sociale": ciò perché, sotto un primo profilo, «la Costituzione mette in primo piano i diritti fondamentali della persona umana, sottratta nella sua dignità e nella sua condizione di parità giuridica ad ogni possibile strumentalizzazione, anche se finalizzata all'affermazione di interessi costituzionalmente apprezzabili»; sotto un secondo profilo perché «tra i diritti fondamentali della persona vi è senz'altro quello alla salute (art. 32 Cost.), che nella sua dimensione sociale esprime un diritto alla salubrità dell'ambiente» e perché, in attuazione del principio solidaristico sociale, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo dannoso per la sicurezza delle persone (art. 41 Cost.) e infine, sotto un terzo profilo, perché il diritto alla salute è insuscettibile di qualsiasi bilanciamento, tanto che nessun interesse di carattere economico produttivo potrebbe legittimarne la lesione.

Estremamente significative sono le argomentazioni con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione. Hanno osservato, infatti, i giudici della Consulta che «tutti i diritti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto indivi-

duare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica” e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto fra loro (sent. n. 264 del 2012). Se così non fosse si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte – prosegue la Corte – non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo “fondamentale”, contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un “carattere preminente” del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come “valori primari” (sent. n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».¹⁹

2. Il crescente ricorso alle misure di ablazione patrimoniale nella più recente legislazione penale.

Le suddette valutazioni della Corte costituzionale dovrebbero rappresentare motivo di seria ed approfondita riflessione anche nell’approccio a temi di più

¹⁹ Corte cost., n. 85 del 2013, in *Giur. cost.*, 2013, 1424, con note di ONIDA, *Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente*; PULITANO, *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA*; BIN, *Giurisdizione o amministrazione, che deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”*; SERENO, *Alcune discutibili affermazioni delle Corte sulle leggi in luogo di provvedimento*. Sulla vicende relative all’emanazione e conversione in legge del decreto legge sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale della Corte, v. anche BIN, *L’Ilva e il soldato Baldini*, in *Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim.*, 2013, 1, 5; MORELLI, *Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali*, *ivi*, 7; ARCONZO, *Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, fra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati*, *ivi*, 16; ID., *Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte Costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità*, *ivi*, 28.

immediata rilevanza penalistica, come quelli che stiamo affrontando.

Negli ultimi anni la prevalenza attribuita dal legislatore alle esigenze di contrasto al crimine organizzato, alla corruzione e ad altre insidiose forme di criminalità economica, anche sulla scorta di vincolanti decisioni assunte a livello europeo e internazionale, ha determinato il moltiplicarsi di strumenti di aggressione del patrimonio da utilizzare in chiave preventiva o repressiva di determinate forme di criminalità. Nel nostro Paese tale tendenza sembra essere stata favorita non soltanto dalla diffusa convinzione che tali misure patrimoniali, in quanto incidenti sul diritto di proprietà e non sulla libertà personale, possano costituire una sorta di *passepertout* per aggirare le garanzie costituzionali che governano la materia penale, ma anche dalla loro maggior facilità di applicazione nell'ambito di un sistema processuale che si rivela spesso incapace di giungere ad una condanna entro i normali termini di prescrizione del reato (non è un caso che il tema della confisca senza condanna in relazione al reato di lottizzazione abusiva, spesso inevitabilmente destinato alla prescrizione, costituisca, come si è dimostrato, un vero *punctum dolens* per la giurisprudenza italiana).²⁰

Questo stato di cose - evidentemente espressione anche di una implicita visione del diritto di proprietà come "diritto minore", destinato ad una naturale soccombenza rispetto a superiori interessi generali, analogamente a quanto affermato nella sentenza-ordinanza analizzata in precedenza - ha innescato una crescita esponenziale del ricorso alle misure di carattere patrimoniale nel nostro ordinamento, che sembra tuttora in corso. A un primo progressivo e senza dubbio condivisibile aumento dei casi di confisca obbligatoria in relazione alla commissione di reati di particolare allarme sociale e alla altrettanto condivisibile e progressiva introduzione, attuata del resto in esecuzione di obblighi assunti in sede internazionale, della c.d. confisca di "valore" o per equivalente per taluni reati, ha fatto seguito, in tempi più recenti l'introduzione e l'estensione di altre penetranti misure di carattere patrimoniale, formalmente ispirate ad esigenze di prevenzione, quali la c.d. "confisca allargata" e le misu-

²⁰ Sul punto cfr. anche le considerazioni di VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo*, cit., 14, il quale sottolinea che la soluzione ai problemi applicativi sollevati dalla confisca nel reato di lottizzazione abusiva va ricercata appunto in un ripensamento della disciplina della prescrizione: «se è vero come vero che cinque anni non sono affatto sufficienti a far calare l'oblio su questo reato, perché gli scempi edilizi restano per decenni, e continua a riempire di indignazione chi abbia a cuore le sorti del nostro martoriato paesaggio: allora la strada maestra non è quella - a dir poco tortuosa - di tentare, in via pretoria, di neutralizzare gli effetti della prescrizione, tenendo ferma la sanzione della confisca nonostante il proscioglimento dell'imputato, bensì quella - semplice e lineare - di mettere finalmente mano sul piano legislativo, a una *riforma della prescrizione*, che si appalesa con sempre maggiore evidenza come uno dei più gravi fattori distorsivi del funzionamento del nostro sistema penale».

re di prevenzione di carattere patrimoniale, che, operando attraverso meccanismi presuntivi e rovesciando sul condannato per determinati tipi di reati (o sul soggetto indiziato di particolari attività criminose) l'onere di provare la legittima provenienza del patrimonio, indipendentemente dal tempo in cui esso si è formato, si rivelano idonee a provocare effetti dirompenti sulla vita e sui beni del soggetto che viene ad esse sottoposto.

Se a ciò poi si aggiunge che, nell'interpretazione delle suddette disposizioni, la giurisprudenza ne ha spesso avallato l'estensione sino e, spesso, anche oltre i limiti del ragionevole, e soprattutto che, grazie agli implacabili meccanismi del sequestro di prevenzione e del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'applicazione di tutte le suddette misure interviene quasi immancabilmente fin dalle prime battute del procedimento di prevenzione o del processo penale - senza una approfondita possibilità di controllo di merito su tali provvedimenti cautelari - con effetti che, quando il sequestro (come non infrequentemente accade) attinge l'intero patrimonio del proposto o dell'indagato, possono risultare "paralizzanti" persino per l'esercizio del diritto di difesa, ne risulta un quadro di insieme evidentemente assai poco rassicurante.

Il ricorso ai meccanismi presuntivi tipici della confisca allargata e delle misure di prevenzione patrimoniali, spesso amplificati, quanto ai loro effetti, da una corriva giurisprudenza propensa a sganciarli da qualsiasi correlazione temporale e da qualsiasi significativo nesso di pertinenzialità con le attività criminali che ne dovrebbero costituire il presupposto, riporta in auge modelli di incriminazione - basati appunto sul "sospetto" - che sono retaggio di epoche nelle quali ben minore era la sensibilità verso la tutela dei diritti dell'imputato e che la più moderna e sensibile dottrina ha sempre guardato con diffidenza, individuando in essi una naturale "tensione" con alcune delle più fondamentali e irrinunciabili garanzie dell'attuale sistema penale, fra le quali, in particolare, il principio di materialità e di offensività del reato, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa (comprensivo del diritto al silenzio), il principio di proporzione fra fatto e sanzione.

Nessun serio "campanello di allarme" è, tuttavia, suonato nella giurisprudenza costituzionale e nella giurisprudenza di legittimità italiana rispetto al sempre più massiccio ricorso a strumenti di intervento in potenziale conflitto con fondamentali principi di rilievo costituzionale che ha caratterizzato la politica legislativa italiana degli ultimi anni. La "parola d'ordine" del contrasto al crimine organizzato, della lotta contro la corruzione, la criminalità economica e il riciclaggio, diffusa ormai ad ogni livello, nazionale, europeo ed internazionale, sembra sopire ogni preoccupazione garantistica ed il legislatore nazionale, forte della "salvaguardia" che, sino ad ora, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha assicurato al sistema delle misure di prevenzione personale (e,

in alcune sentenze, al sistema di “presunzioni” su cui esso è basato) ha intravisto nell’ulteriore incremento di misure patrimoniali formalmente (ma, come vedremo, non sostanzialmente) ispirate ad esigenze preventive la chiave di volta per conciliare le esigenze di contrasto al crimine con (l’apparente) rispetto dei diritti dell’uomo e delle garanzie costituzionali.

3. Genesi ed evoluzione della c.d. “confisca allargata” sullo sfondo del dibattito culturale in tema di reati di sospetto.

Chiaramente esemplificativo dello stato di cose appena descritto è il percorso che ha condotto all’introduzione nel nostro ordinamento della c.d. “confisca allargata”, attualmente disciplinata dall’art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992 n. 306, così come peraltro in seguito modificato da una serie di interventi normativi successivi.

Si ricorderà a questo proposito che in pieno clima emergenziale il legislatore aveva introdotto nell’ordinamento, attraverso l’art. 12-*quinquies*, co. 2, d.l. n. 306 del 1992, una ipotesi di reato, chiaramente modellata sullo schema dei reati di sospetto ed accompagnata dalla previsione di un caso di confisca obbligatoria. Tale disposizione, contenuta nel più importante provvedimento normativo volto a contrastare la criminalità mafiosa e organizzata e successivamente ritoccata sia in sede di conversione, sia dal successivo art. 1 d.l. n. 369 del 1993, nel suo testo definitivo sanzionava con la pena della reclusione da due a cinque anni coloro che, indagati per taluno dei delitti espressamente indicati dal legislatore (o soggetti a misura di prevenzione personale o sottoposti a procedimento di prevenzione) risultassero avere la titolarità o la disponibilità di beni, di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, dei quali non potessero giustificare la provenienza legittima. Prevedeva infine tale norma che, in caso di mancata dimostrazione della provenienza lecita di tali beni, il giudice oltre alla sanzione penale avrebbe dovuto applicare anche la confisca²¹.

²¹ In particolare, il tenore testuale dell’art. 12-*quinquies*, co. 2, d.l. n. 306 del 1992 era il seguente: «2. Fuori dei casi previsti dal co. 1 e dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* c.p. e agli artt. 73 e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cure e riabilitazione dei relativi casi di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

Ha osservato la dottrina che nell'art. 12-*quinquies*, co. 2, era dato cogliere un potenziamento delle tradizionali figure dei reati di sospetto in funzione di una strumentalizzazione del diritto penale sostanziale al superamento delle difficoltà probatorie del processo. Si trattava insomma di «un formidabile strumento repressivo che, al fine di superare questioni probatorie, sulla base di un mero sospetto faceva ricorso all'inversione dell'onere della prova in materia penale, ponendo, però, in essere una raffica di violazioni di principi costituzionali»²².

La norma in questione, come si ricorderà, pur avendo trovato entusiastici difensori in alcuni settori della magistratura requirente fu seppellita invece da compatte censure tanto da parte della dottrina penalistica quanto da parte della magistratura giudicante, che prese immediatamente ad investire la Corte costituzionale di una serie di questioni che ne evidenziavano vari profili di illegittimità. Nel frattempo, come è noto, il governo tentò di estendere la fattispecie anche a soggetti indagati per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma il Parlamento non seguì questa linea e non convertì l'art. 2 d.l. n. 369 del 1993 che prevedeva tale estensione. La Corte costituzionale giunse poi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, co. 2, con la sentenza n. 48 del 9-17 febbraio 1994.

È interessante notare che in quella sentenza la Corte costituzionale, ricalcando i percorsi argomentativi che tanto avevano deluso la dottrina penalistica nelle declaratorie di parziale incostituzionalità dei reati di sospetto pronunciate a cavallo degli anni '70²³ dello scorso secolo e che tanto la deluderanno ancora nella ulteriore sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p. (sentenza n. 370 del 1996),²⁴ non affrontò affatto i nodi cru-

²² MOCCIA, *La perenne emergenza*, Napoli, 1995, 64 e, per analoghe considerazioni, MUCCIARELLI, *D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (antimafia), art. 11 quinquies e 12 quinquies*, in *Legisl. Pen.*, 1993.

²³ Si vedano in proposito, a commento della sentenza della Corte cost. n. 110 del 1968, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 708, le considerazioni di COPPI, *Osservazioni sui "reati di sospetto" e, in particolare, sul "possesso ingiustificato di valori"*, in *Giur. cost.*, 1968, 1705: l'A. si rammarica che la Corte non abbia colto l'assoluta inconciliabilità di tale tipologia di incriminazioni con lo spirito stesso della Costituzione, in quanto contrastanti con «principi fondamentali che la coscienza giuridica è ormai abituata a reclamare come criteri informativi del sistema penale, quali l'onere dell'accusa di provare il fatto contestato, l'obbligo del giudice di procedere d'ufficio alla ricerca della verità e, prima ancora, il civile ripudio di ogni forma di incriminazione fondata soltanto sul sospetto e quindi il rifiuto di ogni forma di incriminazione che, sotto le spoglie apparenti di una fattispecie ortodossa, elevi per l'appunto il sospetto a materia di illecito».

²⁴ V. in proposito diffusamente INSOLERA, *Un deludente epilogo*, (nota a Corte cost. n. 370 del 1996), in *Giur. cost.*, 1996, 3362, il quale rileva che anche nella sentenza n. 370 del 1996, «la Corte non affronta i nodi cruciali della violazione del diritto di difesa, né rivede la materialità della condotta, formalisticamente affermata dalla prevalente dottrina. Il tema della lesività è eluso con il ricorso all'art. 3, comma 1, che consente, da un lato, di non impegnare la Consulta in quella definizione sostanziale di illecito penale, delineata dalla letteratura penalistica, a partire dagli anni '70, dall'altro di perseguire

ciali di illegittimità dei reati di sospetto consistenti appunto nella violazione del diritto di difesa e dei principi di materialità ed offensività del reato. Il vizio di illegittimità costituzionale della norma venne infatti esclusivamente colto sul versante della violazione – in questo caso eclatante – della presunzione di non colpevolezza. «Se, infatti, – si legge nella sentenza – può ritenersi non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati, il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa essere frutto di illecita attività, altrettanto non può dirsi ove analoga situazione venga ricondotta all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza. [...] Il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, perché tali condizioni instabili come ogni *status* processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente ad anticipare “effetti” che la Costituzione riserva, invece, soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna».

In questo modo, come risulta evidente, la Corte costituzionale, nel fare giustizia dell'indifendibile disposizione dell'art. 12-*quinquies*, co. 2, d.l. n. 306 del 1992, senza peraltro far proprie le riserve abbondantemente espresse dalla dottrina sulla più generale categoria dei reati di sospetto, ribadiva la necessità di misure di intervento nei confronti del fenomeno dell'accumulo ingiustificato di ricchezza e indicava quale strumento più idoneo per perseguire tali esigenze quello delle misure di prevenzione di cui implicitamente ribadiva la legittimità costituzionale.

Nacque così, come è noto, dalle “ceneri” dell'art. 12-*quinquies* e sulla scorta di queste univoche indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale (non a caso accusata in quell'occasione dalla dottrina di essere scesa sul terreno della politica criminale) l'istituto della c.d. “confisca allargata” introdotto nella legge n. 356 del 1992, dopo una serie di decreti riproposti ma non convertiti, dalla legge n. 501 dell'8 agosto 1994. Non più quindi una fattispecie incriminatrice ma un'ipotesi di confisca riguardante soggetti condannati per una serie di fattispecie criminose, che non giustificano la provenienza di beni sproporzionati al reddito o all'attività economica svolta.²⁵

propri itinerari politico-criminali sovrapposti a quelli legislativi».

²⁵ Nella prima versione dell'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, così come introdotto dall'art. 2, d.l. 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1994, n. 501, il catalogo dei reati per i quali l'intervenuta condanna definitiva (ovvero l'applicazione pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p.) determinava la confisca obbligatoria «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la prove-

È noto che la dottrina penalistica ha continuato a manifestare ampie riserve sulla legittimità costituzionale di tale previsione normativa, che sostanzialmente richiama da vicino la struttura tipica dei reati di sospetto.²⁶ E, in effetti, nonostante le tranquillizzanti argomentazioni della Corte costituzionale, la confisca allargata continua a presentarsi come uno strumento di intervento temibile sul piano delle garanzie individuali. È sufficiente infatti che un soggetto abbia subito una condanna o anche solo patteggiato una pena in relazione ad una delle fattispecie contemplate dall'art. 12-*sexies* perché scatti automaticamente nei suoi confronti la presunzione dell'illecita provenienza di tutti i beni dei quali egli, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, indipendentemente dal tempo in cui tale patrimonio si è formato e dalla correlazione o meno dello stesso con l'esecuzione del reato per il quale è intervenuta la condanna.

Sono state infatti le Sezioni unite penali a chiarire nel 2003 che, quanto ai presupposti di operatività della confisca, è da escludere la necessità di un nesso di pertinenzialità cronologica fra beni confiscabili e reato cosicché, indipendentemente dalla data del commesso reato, il condannato può essere chiamato a giustificare la lecita provenienza di tutti i cespiti che compongono il suo patrimonio anche se essi siano stati eventualmente acquistati anni o addirittura decenni prima del commesso reato e siano sganciati da qualsiasi ragionevole rapporto con l'attività criminosa.²⁷ L'onere di fornire giustificazione

nienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica» comprendeva l'associazione di tipo mafioso, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'usura, l'usura impropria, la ricettazione (salva l'ipotesi di «particolare tenuità» di cui all'art. 648, co. 2, c.p.), il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il trasferimento fraudolento di valori (di cui all'art. 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992), i delitti di cui agli artt. 73 (esclusi fatti di lieve entità di cui al co. 5) e 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope approvato con d.P.R. n. 309 del 1990. Il co. 2 dell'art. 12-*sexies* estendeva tuttavia l'applicazione delle disposizione del comma 1, ai casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p., per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni prevista dall'art. 416 *bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi fosse stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, quando ricorressero le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

²⁶ Si veda sul punto FORNASARI, *L'ultima forma di manifestazione della "cultura del sospetto": il nuovo art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992*, in *Critica dir.*, 1994, 17 s.

²⁷ Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in *Cass. pen.*, 2004, 1182, con nota di FIDELBO, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies l. 356/1992: dall'esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti*, in *Ind. pen.*, 2005, 189, con nota di ARPINO, *I presupposti applicativi della confisca dei beni di provenienza ingiustificata (art. 12-sexies, l. n. 356/1992)*; in *Dir. pen. e*

circa la legittima provenienza dei propri beni non si risolve pertanto nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è condannati; occorre invece una vera e propria prova positiva della provenienza lecita dei beni, secondo una declinazione che, come si è osservato in dottrina, «rende tale disposizione finanche più draconiana del “famigerato” art. 2-ter legge n. 575/1965»²⁸.

Si riproduce così anche con riferimento alla c.d. “confisca allargata” quella generale tendenza che si è illustrata in precedenza: nel nome del contrasto al crimine, non solo non ci si interroga sulla compatibilità di certi istituti con le garanzie costituzionali, ma anzi la giurisprudenza ne accentua i lati più apertamente repressivi e il legislatore interviene ad amplificarne gli effetti attraverso ulteriori interventi correttivi. In effetti, anche la c.d. «confisca allargata» è stata oggetto, negli ultimi anni, di continui e incisivi interventi normativi che ne hanno notevolmente ampliato il campo di operatività²⁹, rendendola oltre-

processo, 2004, 1111, con nota di CERASE, *La confisca dei beni sproporzionati innanzi alle Sezioni Unite*, e in *Guida dir.*, 2004, 8, 63, con nota di FORLENZA, *La sproporzione fra beni e reddito dichiarato sottrae rilievo penale al momento di acquisizione*.

²⁸ MAIELLO, *Confisca, CEDU e Diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, in *Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim.*, 2013, 3-4, 53.

²⁹ Ad estendere l'applicazione dell'art. 12-*sexies* ai casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale è infatti innanzitutto intervenuto l'art. 24, della l. 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza). Successivamente, attraverso l'art. 7, co. 3, l. 11 agosto 2003 (Misure contro la tratta di persone) il legislatore ha incluso nell'elenco di reati di cui all'art. 12-*sexies*, co. 1, l'associazione a delinquere semplice finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600, 601 e 602, nonché dall'art. 12, co. 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286 (art. 416, co. 6, c.p.), e i delitti di «riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù», «tratta di persone» e «acquisito e alienazione di schiavi», di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Con l'art. 1, co. 220, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) il suddetto elenco è stato ulteriormente esteso ai reati di «peculato», «peculato mediante profitto dell'errore altrui», «malversazione a danno dello Stato», «indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato», «concussione», «corruzione per un atto d'ufficio», «corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio», «corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio», «istigazione alla corruzione», «peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri», «utilizzo di invenzioni o di scoperte conosciute per ragioni di ufficio», di cui agli artt. 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325 c.p. L'art. 15, l. 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), ha successivamente incluso nell'elenco il delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i delitti di «contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni», «introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi», «fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale», «contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari», di cui agli artt. 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* c.p. L'art. 8 l. 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre

tutto applicabile - in relazione ad alcuni reati contemplati nell'elenco dell'art. 12-*sexies* - anche nella forma c.d. «per equivalente».³⁰

Se si considera poi che a tali previsioni normative si affianca la più generale possibilità di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'art. 321, co. 2, c.p.p., l'effetto complessivo di tali misure può risultare davvero dirimpente. Seppure infatti, astrattamente, la confisca dovrebbe intervenire all'esito di un procedimento penale che si conclude con una sentenza di patteggiamento o con una condanna definitiva, l'applicazione del sequestro preventivo, sempre consentita in questi casi, anticipa gli effetti di tali severe misure ad una fase in cui il soggetto raggiunto dal sequestro non ha nemmeno potuto articolare una prima difesa. Atteso poi che, in linea generale, la misura finale non si limita a coinvolgere i proventi illeciti del reato per il quale il soggetto è indagato, ma coinvolge come si ripete tutto il suo patrimonio, del quale il condannato è chiamato a rendere integralmente conto all'Autorità Giudiziaria, il sequestro può tendenzialmente estendersi su tutti i beni dell'indagato, con effetti paralizzanti anche sul piano dell'esercizio del diritto di difesa.

4. Pericolosità del proposto e “confisca di prevenzione”: le novità legislative introdotte con i c.d. “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009.

Un ulteriore intervento espansivo del legislatore, questa volta nel campo della

2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), ha esteso ulteriormente l'elenco dei reati per i quali è applicabile l'art. 12-*sexies*, co. 1, d.l. n. 306 del 1992, includendovi i delitti di «prostituzione minorile», limitatamente alle fattispecie previste nell'art. 600-*bis*, co. 1, c.p., «pornografia minorile», limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 600-*ter*, co. 1 e 2, «pornografia virtuale» di cui all'art. 600-*quater*.1, limitatamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, «iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile», di cui all'art. 600-*quinquies* c.p. L'art. 1 l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ha infine provveduto ad adeguare il suddetto elenco alle modifiche introdotte dalla stessa legge nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, includendovi il reato di «induzione indebita a dare o a promettere utilità» di cui all'art. 319-*quater* c.p.

³⁰ Tale modifica è stata introdotta dall'art. 10-*bis* d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha aggiunto all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, il co. 2-*ter*, in forza del quale, così come ulteriormente modificato dall'art. 2, co. 7, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), «nel caso previsto dal co. 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità, per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona», e del comma 2-*quater*, in forza del quale «le disposizioni del co. 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo co., 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al co. 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

c.d. “confisca senza condanna”, si è avuto, come è noto, nel campo delle misure di prevenzione.

In particolare con i c.d. “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009, il legislatore non solo ha esteso la possibilità di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale ad una cerchia di soggetti molto più ampia di quanto previsto in precedenza e, in particolare anche ai soggetti riportabili nelle categorie di pericolosità generica di cui all’art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423,³¹ ma ha altresì previsto la possibilità che le misure patrimoniali possano essere applicate in via disgiunta da quelle di carattere personale, anche in assenza quindi di una pericolosità sociale attuale del proposto.³² L’attuale Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (che ha contestualmente abrogato l’intera l. 31 maggio 1965, n. 575) ha poi pienamente recepito tali innovazioni, determinandone, in taluni casi, ulteriori estensioni.³³

³¹ Ciò è avvenuto in particolare con l’art. 11-*ter* d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, che attraverso l’abrogazione dell’art., 14 l. 19 marzo 1990, n. 55 (che precludeva l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in caso di pericolosità cosiddetta «generica») ha determinato la riespansione della possibilità di applicazione delle suddette misure nei confronti di tutti i soggetti a pericolosità generica indicati dall’art. 19 l. 22 maggio 1975, n. 152 (cfr. sul punto anche Cass., Sez. V, 8 giugno 2011, Autuori, in *Mass. Uff.*, n. 250923).

³² Tale effetto è stato raggiunto attraverso la modifica introdotta dall’art. 10, co. 1, lett. c), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha introdotto nell’art. 2-*bis*, l. 31 maggio 1965, n. 575, il co. 6-*bis*, del seguente tenore: «6-*bis*. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa». Successivamente, l’art. 2, co. 22, l. 15 luglio 2009, n. 94, nel modificare l’art. 10, co. 1, lett. c) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, sopra citato, ha conseguentemente disposto la modifica del comma 6-*bis* dell’art. 2-*bis*, l. 31 maggio 1965, n. 575 nei termini che seguono: «6-*bis*. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta di misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

³³ In particolare, in base all’attuale art. 16, co. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali vengono individuati, in forza del richiamo all’art. 4, nei seguenti: a) soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-*bis* c.p.; b) soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, co. 3-*bis* c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-*quinqüies*, co. 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) soggetti di cui all’art. 1, vale a dire aa) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; bb) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose; cc) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; d) coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con

L'intervento legislativo corrisponde nominalmente ancora una volta all'esigenza di colpire l'illecita accumulazione di patrimoni da parte di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, inserendosi così in quel filone di interventi di carattere preventivo apparentemente tollerati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non possono tuttavia sfuggire gli enormi poteri di intervento che tali modifiche, solo apparentemente marginali, hanno consegnato alla magistratura tanto più ove si rifletta sui profili di sovrapposizione e di intersezione che esistono fra le varie misure di carattere patrimoniale attualmente a disposizione per contrastare la criminalità.

È ben vero, infatti, che parte della giurisprudenza di legittimità sembra aver manifestato da ultimo una maggiore sensibilità rispetto alle garanzie applicati-

la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale; e) coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche, disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) soggetti che, fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f) siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella l. 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della l. 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); istigatori, mandanti e finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti (con la precisazione che è finanziatore colui che «fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati); i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401. Prevede altresì l'art. 16, co. 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011 che le misure di prevenzione patrimoniale si applicano altresì alle «persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possono essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali». Quanto invece all'applicazione delle misure patrimoniali in via disgiunta da quelle personali (o all'applicazione delle stesse a carico degli eredi dopo la morte del proposto, l'attuale art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 così recita: «Art. 18. Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto. 1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. 2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso. 4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'art. 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata»

ve che dovrebbero connotare l'utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniale, sottolineando per esempio che, se anche la misura può essere applicata indipendentemente dall'attuale pericolosità del soggetto, essa presuppone comunque il rigoroso accertamento che, con riferimento al passato, il proposto fosse riconducibile sulla base di elementi di fatto nell'ambito di una almeno delle specifiche categorie di pericolosità previste dalla normativa di riferimento e non può comunque prescindere dall'accertamento di un nesso di correlazione temporale fra il periodo in cui il proposto ha manifestato la sua pericolosità sociale e l'acquisizione dei beni di cui egli non è riuscito a giustificare la provenienza.³⁴ È difficile peraltro negare che, nonostante tutte le possibili cautele della giurisprudenza, l'attuale regolamentazione delle misure di prevenzione patrimoniale e degli altri consimili strumenti previsti dall'ordinamento si presti a vistose eccessi applicativi che, del resto, si riscontrano spesso nelle prassi operative.

Premesso infatti che, come è noto, il ricorso all'applicazione delle misure di prevenzione, di carattere personale o patrimoniale, prescinde dall'eventuale esito positivo del processo penale a cui il soggetto è stato sottoposto e che, anzi, nel procedimento di prevenzione possono essere rivalutati, in chiave di pericolosità attuale o pregressa del soggetto, elementi di fatto che, nel procedimento penale sono risultati insufficienti per la pronuncia di una sentenza di condanna nei suoi confronti, l'attuale disciplina delle misure di ablazione patrimoniali fa pensare ad una sorta di "gabbia di ferro" che imbriglia il cittadino e, una volta che quest'ultimo sia entrato nel circuito penale (o anche solo nel circuito del sospetto), lo espone per un tempo indefinito (che si estende peraltro sino a cinque anni dopo la sua morte) a subire provvedimenti di confisca potenzialmente estesi a tutto il suo patrimonio.

Supponiamo, per esempio, che un soggetto sia sospettato di aver commesso nel corso del biennio precedente all'avvio delle indagini nei suoi confronti due o più reati contro la Pubblica Amministrazione, fra quelli previsti negli artt. da 314 a 320 c.p., magari tutti riconducibili alla stessa tipologia di condotta (si pensi ad esempio ad un funzionario pubblico che abitualmente si appropria dei valori di bollo consegnatigli dagli utenti per essere apposti su documenti pubblici). Ebbene tale soggetto, ove sia sottoposto a procedimento penale, sarà esposto non solo, già nella fase delle indagini, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ma anche, in caso di successiva con-

³⁴ In questo senso si vedano, da ultimo, Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2012, Coli e altri, in *Cass. pen.*, 2013, 3193, con nota di MENGONI, *Confisca di prevenzione e morte del titolare: basta la pericolosità al momento dell'acquisto del bene* e Id., Sez. I, 17 luglio 2013, P.g. in proc. Lamberti e altri, in *Mass. Uff.*, n. 257535.

danna (o anche solo di applicazione della pena su richiesta), alla c.d. confisca allargata prevista dall'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, come abbiamo visto estesa anche a tale tipologia di reati. Ciò potrà comportare la confisca non solo del profitto e del prezzo del reato, ma anche di ogni suo bene, comunque e in qualsiasi tempo entrato nel suo patrimonio, di cui egli non sia riuscito a giustificare la legittima provenienza. È però ovvio che anche in questo caso potrà operare nei suoi confronti il meccanismo del sequestro per equivalente, cosicché sin dall'inizio del procedimento penale a suo carico, in base ad indagini patrimoniali, sull'esito delle quali l'indagato avrà diritto di interloquire (e con i limiti del giudizio di riesame) solo a seguito del provvedimento di sequestro, egli potrà vedersi eventualmente sequestrato anche l'intero patrimonio. Ma ciò non basta. Se infatti il processo penale dovesse concludersi per tale soggetto con una sentenza di assoluzione, evitandogli così tanto la confisca *ex art. 322-ter*, quanto la confisca allargata *ex art. 12-*sexies** d.l. n. 306 del 1992, ciò non gli consentirebbe ancora di ritenersi esente da possibili misure ablativo del suo patrimonio. Se infatti dovesse essere iniziato contro di lui un procedimento di prevenzione, gli elementi di fatto acquisiti nel corso del processo penale, ancorché mai assurti a valore di prova piena della commissione di un fatto di reato, da soli o eventualmente insieme ad altri elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione, potrebbero essere sufficienti a far ritenere che si tratti di un soggetto socialmente pericoloso e ciò potrebbe far scattare nuovamente nei suoi confronti presunzioni di illecito arricchimento analoghe a quelle previste dall'art. 12-*sexies*, imponendogli così ancora una volta l'onere di dimostrare la provenienza lecita dei beni confluiti nel suo patrimonio, pena la possibilità di vederli sottoposti alla confisca di prevenzione.³⁵

³⁵ Non è detto, infatti, che la sentenza penale abbia espressamente accertato, con efficacia di giudicato, la provenienza lecita del patrimonio dell'imputato. Quest'ultimo, infatti, potrebbe non essere riuscito a fornire la prova della provenienza lecita dei beni sottoposti a sequestro. Ma potrebbe anche essersi verificato che la sentenza di assoluzione, dovendo comunque procedere al dissequestro dei beni, non abbia affrontato esplicitamente il tema della provenienza (lecita o illecita) dei beni sottoposti a sequestro. In entrambi i casi la sentenza non esplica alcun effetto preclusivo rispetto all'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti dell'imputato assolto e all'adozione di provvedimenti ablativi sugli stessi beni sottoposti a sequestro nel processo penale. Una preclusione scatterebbe infatti esclusivamente per quei beni che, nel corso del processo penale, fossero stati oggetto di un provvedimento di revoca divenuto definitivo, con il quale fosse stata positivamente accertata la loro lecita provenienza. Ma ciò – come ha ribadito anche di recente la giurisprudenza di legittimità – esclusivamente nei limiti in cui un nuovo provvedimento di sequestro venisse adottato sulla base degli stessi elementi già valutati dal precedente provvedimento di revoca e non invece nel caso di fatti o elementi non emersi in precedenza. Cfr. sul punto, da ultimo, Cass., Sez. I, 23 ottobre 2013, Bevilacqua, in *Mass. Uff.*, n. 257669, nella quale si è affermato che «la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale *ex art. 12-*sexies** d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai

Non vi è dubbio infatti che un soggetto indiziato di aver commesso in passato due o più reati contro la Pubblica Amministrazione, ben potrebbe essere ricondotto a quelle categorie di soggetti connotati da «pericolosità generica» - comprensive, per esempio, di coloro che «debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» ovvero che «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» - che possono oggi giustificare l'applicazione di misure preventive patrimoniali. Inutile dire che anche il procedimento di prevenzione prevede ed anzi normalmente contempla la possibilità per il Tribunale di procedere al sequestro, cosicché il sequestro eventualmente revocato a seguito della sentenza di assoluzione potrebbe essere immediatamente sostituito da un sequestro disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Ma ciò non basta ancora: se, infatti, anche gli elementi acquisiti nel corso del processo penale o gli altri accertamenti condotti sulla persona del proposto non dovessero deporre nel senso della sua pericolosità attuale, il Tribunale delle misure di prevenzione potrebbe ritenere che, essendo appunto il proposto riconducibile ad una delle categorie di cui sopra, abbia manifestato almeno in passato una pericolosità sociale e, ancora una volta, il nostro soggetto si troverebbe rovesciato a suo carico l'onere di dimostrare che tutto il suo patrimonio (ovvero, secondo la giurisprudenza più benigna, quello acquisito nel periodo in cui si è manifestata la sua pericolosità) abbia avuto provenienza lecita, pena ancora una volta il suo assoggettamento alla confisca c.d. di prevenzione. Va aggiunto che come è noto il procedimento di prevenzione non prevede termine di prescrizione cosicché il nostro soggetto, ancorché definitivamente assolto con sentenza passata in giudicato da ogni tipo di addebito penale potrebbe risultare, anche in assenza di qualsiasi attuale manifestazione di pericolosità sociale, esposto per tutta la sua vita (e, ormai anche dopo la sua morte) alla c.d. confisca senza condanna.

5. Finalità preventive e finalità sanzionatorie nel sistema delle misure patrimoniali ablativo: gli orientamenti della giurisprudenza di Strasburgo e dalla giurisprudenza nazionale.

Ancora una volta, la coesistenza e la reciproca integrazione delle misure ablativo applicabili (con o senza condanna) in base alla disciplina della confisca allargata e al sistema delle misure di prevenzione, sembra dar vita ad un si-

presupposti costitutivi comuni» (conf. Cass., Sez. VI, 27 novembre 2012, D'Alessandro, in *Mass. Uff.*, n. 254278; Id., Sez. I, 4 maggio 2012, Franco e altri, *ivi*, n. 253080; Id., Sez. V, 28 aprile 2010, P.m. in proc. D.F. e altro, *ivi*, n. 247441).

stema intuitivamente assai ben poco conciliabile con il rispetto del diritto di difesa e con quei principi di presunzione di innocenza, *ne bis in idem* e ragionevole proporzione nella previsione di misure ablativo del diritto di proprietà, che trovano tutela, sia pure con accenti diversi, tanto nella Costituzione italiana, quanto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

Si afferma tuttavia ricorrentemente, in dottrina e in giurisprudenza, che sarebbe stata proprio la Corte EDU a fornire autorevole “copertura” e legittimazione al sistema italiano delle misure preventive di contrasto alla criminalità. Ed è, in effetti, agevole constatare che tutti gli argomenti sviluppati a sostegno delle legittimità anche delle più recenti evoluzioni di tale sistema (fra cui, appunto, l'estensione dei casi di applicazione della c.d. “confisca allargata” e la possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali) si rifanno, esplicitamente o implicitamente, ad alcune ben note sentenze con le quali la Corte di Strasburgo ha ritenuto, in passato, che le misure di prevenzione italiane, in quanto appunto caratterizzate da finalità preventive e di contrasto alla criminalità organizzata (in relazione al perseguimento delle quali i singoli Stati godono, secondo la Corte, di ampia discrezionalità), non sarebbero equiparabili ad una pena, cosicché non opererebbe con riguardo alle stesse il principio di presunzione di innocenza previsto dall'art. 6, co. 2, della Convenzione.³⁶

Inevitabilmente, pertanto, tutte le volte in cui si tenta di dimostrare, in dottrina e in giurisprudenza, la compatibilità di una misura ablativa, applicabile in via “allargata” rispetto alla intervenuta condanna per uno specifico reato, ovvero addirittura applicabile in assenza di condanna, con i principi della CEDU, il discorso tende ad approdare alla conclusione che tale misura ha carattere preventivo. Ciò è quanto in effetti si verifica, sia pure con cadenze argomentative non sempre coincidenti, con riferimento alla confisca “allargata” e alla confisca senza condanna delle misure di prevenzione.

Con riferimento alla prima, la dimostrazione della sua natura preventiva segue, in linea di massima, due percorsi argomentativi sostanzialmente coincidenti. La giurisprudenza è innanzitutto costante nel sostenere che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza e non di pena *sui generis*. Si legge infatti nella prima sentenza che si è occupata espressamente del problema che

³⁶ Si veda in particolare Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; Id., Sez. II, 15 giugno 1999, Prisco c. Italia; Id., Sez. II, 5 luglio 2001, Arcuri c. Italia. In altre sentenze la Corte europea ha ritenuto invece contrastante con il diritto ad un *fair trial*, tutelato dall'art. 6, § 1, CEDU, l'impossibilità di ottenere una pubblica udienza: Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 13 novembre 2007, Boccellari e Rizza c. Italia; Id., Sez. II, 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia; Id., Sez. II, 13 novembre 2007, Boccellari e Rizza c. Italia.

«la previsione dell'art. 12 *sexies* d.l. n. 306 del 1992, che introduce una misura di sicurezza che non prescinde dalla condanna per una specifica ipotesi delittuosa, costituisce una deroga ai principi fissati dall'art. 240 c.p. e si pone con questo nel rapporto di specialità. Essa trova giustificazione nella necessità di apprestare rimedi a situazioni di pericolo, che è propria di tale tipo di misure e non contrasta con gli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 Cost.³⁷. Tale orientamento, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano della possibile applicazione retroattiva della misura, è stato poi costantemente confermato nel corso del tempo³⁸. In una più recente sentenza la Corte di cassazione, nel ribadire la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cost., prospettata quanto alla applicabilità retroattiva della norma per fatti di reato commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e con riferimento all'acquisizione di beni antecedenti a tale momento, ha ribadito che, data la natura di misura di sicurezza della misura in esame e della sua conseguente soggezione al disposto dell'art. 200 c.p., l'applicazione retroattiva della stessa non si pone in contrasto né con i richiamati principi costituzionali, né con l'art. 7 CEDU.³⁹

Sotto un secondo profilo, all'affermata natura di misura di sicurezza della confisca in questione si accompagna, a volte, una più raffinata descrizione dei meccanismi attraverso i quali essa sarebbe diretta a contrastare la pericolosità del soggetto che vi è sottoposto. Si legge così in una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità⁴⁰ che, mentre nel caso del procedimento di prevenzione, la parte cognitiva del giudizio è tesa all'inquadramento di un soggetto in un modello di pericolosità, nel caso della confisca allargata «la base cognitiva sulla persona è più ristretta e formalizzata, riguardando l'avvenuta commissione di un reato. Non si tratta però (specie nella formulazione iniziale della norma, poi pesantemente interpolata) di un "qualsiasi" reato, ma di un reato-spia (circa comportamenti illeciti espressi in forma organizzata o reiterata) teso a rendere legittima l'alterazione e la dilatazione (come affermato, incisivamente, da Corte costituzionale n. 18 del 1996 all'alba della riforma) dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le *res* dallo stesso prodotte o allo stesso ricollegabili, secondo il paradigma "classico" dell'art. 240 c.p.

³⁷ Cass., Sez. VI, 15 aprile 1996, Bertì, in *Mass. Uff.*, n. 205428.

³⁸ Cass., Sez. II, 24 novembre 2000, Sguario, in *Mass. Uff.*, n. 222728; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2003, Scuto, in *Mass. Uff.*, n. 224629; Cass., Sez. I, 13 maggio 2008, Esposito, in *Mass. Uff.*, n. 240091; Cass., Sez. I, 15 gennaio 2009, Bellocco e altri, in *Mass. Uff.*, n. 242862; Cass., Sez. VI, 6 marzo 2009, Nobis e altro, in *Mass. Uff.*, n. 344255; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2010, Mancin e altro, in *Mass. Uff.*, n. 246083; Cass., Sez. I, 24 ottobre 2012, Ascone e altro, in *Mass. Uff.*, n. 216185.

³⁹ Cass., Sez. I, 3 dicembre 2012, P.m. in proc. Animich., in *Mass. Uff.*, n. 220889.

⁴⁰ Cass., Sez. I, 20 maggio 2014, Italfondario S.p.A., in *Mass. Uff.*, n. 259331.

Nel compiere tale dilatazione dell'area della confiscabilità (e sequestrabilità) penale - prosegue la sentenza in questione - il legislatore del 1992/1994 utilizza, pertanto, la condotta illecita formalizzata (il reato) come indice rivelatore di particolare pericolosità soggettiva e adotta il modello descrittivo (disponibilità anche *indiretta* dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell'attività economica svolta) dei presupposti della confiscabilità, in modo del tutto coincidente con quello elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale. Si vanno, infatti, a confiscare beni che non derivano necessariamente "da quel reato" oggetto dell'accertamento, ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui confisca *allargata* con affievolimento del nesso pertinenziale) all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale espresso dal soggetto condannato».

Sia consentito, tuttavia, affermare che entrambi i percorsi argomentativi sin qui esaminati non convincono del tutto ed anzi sollevano ulteriori importanti interrogativi sulla coerenza interna del sistema. Sotto un primo profilo infatti l'ostinata negazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, che alla misura in questione si possano riconoscere finalità non solo preventive, ma almeno in parte anche punitive, sembra porsi in radicale contrasto con quella altrettanto consolidata giurisprudenza, già citata in precedenza, che riconosce alla confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p. natura non preventiva ma sostanzialmente sanzionatoria.

Se infatti la chiave di volta del ragionamento condotto da tali sentenze è che «la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) fra il reato e detti beni, conferisce all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, tale da farne emergere la natura "eminente sanzionatoria"»⁴¹, non è dato francamente comprendere come tale conclusione non debba estendersi anche, e a maggior ragione, alla confisca per equivalente. Non può esservi dubbio infatti che anche questa misura si applica a beni la cui "pericolosità" è solo presunta e che certamente, per giurisprudenza costante, non si pongono in nessun rapporto di pertinenzialità con il reato per cui è intervenuta condanna. Se poi si aggiunge che, a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti per la sicurezza pubblica), per un cospicuo numero dei reati richiamati dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, la "confisca allargata" può ormai intervenire anche nella forma "per equivalente", è inevitabile concludere che l'orientamento giurisprudenziale criticato dovrebbe essere radi-

⁴¹ V. *supra*, nota 12.

calmente ripensato⁴².

Nemmeno convincono peraltro le argomentazioni relative alla “presunzione di pericolosità”, fondata sul c.d. “reato spia” per il quale è intervenuta la condanna, che dovrebbe “giustificare” l’estensione dell’ablazione patrimoniale anche oltre qualsiasi diretto rapporto di pertinenzialità tra beni e reato commesso. Sotto un primo profilo è infatti del tutto opinabile che attraverso il collegamento con il c.d. “reato spia”, il legislatore abbia voluto introdurre una presunzione di pericolosità del soggetto rispetto alla commissione di nuovi reati (da contenere quindi con una misura preventiva) e non anche, come sembra ben più plausibile, una presunzione di responsabilità del soggetto per la commissione di reati diversi o analoghi a quello per cui è stato condannato (da punire, quindi, con una misura sanzionatoria). Il meccanismo – chiaramente mutuato dalla categoria dei reati di sospetto – che presiede all’ablazione dei beni, tanto nel caso della confisca allargata, quanto nel caso della confisca di prevenzione («ti confisco tutti i beni di cui tu non mi abbia dimostrato la legittima provenienza») sembra, infatti, assai più confacente al secondo tipo di presunzione che non alla prima.⁴³

Sotto un secondo profilo l’argomento è esso stesso “sospetto”. Se infatti ci trovassimo di fronte ad una ipotesi di confisca per così dire “classica”, sostanzialmente riconducibile alla disciplina prevista dall’art. 240 c.p., non ci sarebbe bisogno di individuarne il fondamento in una “presunzione di pericolosità” del soggetto a cui la misura viene applicata. È perfettamente noto, infatti, che l’art. 236, co. 2, c.p., eccettua dalle norme del codice penale applicabili alla confisca, l’art. 202 c.p., e che pertanto quest’ultima – facendo eccezione

⁴² In questo senso vedi in dottrina anche MAIELLO, *Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, cit., 43, il quale rileva che l’orientamento in base al quale la confisca allargata avrebbe finalità esclusivamente preventiva e non sanzionatoria non è più sostenibile alla luce degli ammonimenti della giurisprudenza convenzionale. Ciò anche perché «se la confisca in esame avesse una destinazione esclusivamente preventiva – tale, quindi, da non poter essere ricondotta alla sfera concettuale della pena – il provvedimento che la disponesse dovrebbe risultare sempre modificabile, in coerenza con la natura delle prognosi di pericolosità criminosa».

⁴³ Potrebbero ripetersi qui, con le dovute variazioni, le considerazioni svolte in dottrina (cfr. COPPI, *Osservazioni sui “reati di sospetto” e, in particolare, sul “possesso ingiustificato di valori”*, cit., 1728), con riferimento alla asserita funzione preventiva dei c.d. reati di sospetto e, in particolare, dell’art. 708 c.p.: «è necessario osservare che a tali finalità, prevalentemente e specificamente preventive, non sembra rispondere la norma ex art. 708. Se infatti anche rispetto ad essa può svolgersi un ragionamento in un certo senso inversamente analogo a quello precedentemente sviluppato a proposito dell’art. 707 e se si può dire che il possesso di valori o di denaro ecc. può essere in funzione non solo di un reato già commesso, ma di un reato da compiere (si pensi, per esempio, ad un *pretium sceleris* riscosso prima della consumazione del crimine) si deve comunque convenire, a parte ogni rilievo sul fatto che questa situazione è meno facile a verificarsi di quella, prima ricordata, del possesso di chiavi ecc., immediatamente susseguente al reato, che il legislatore sulla base dell’*id quod plerumque accidit*, si è sicuramente mosso dal presupposto che il possesso di denaro, di valori, ecc., in mano di certe persone lascia presumere l’avvenuto compimento di un reato».

alla regola prevista dal codice penale per ogni altra misura di sicurezza personale e patrimoniale - è applicabile indipendentemente dalla verifica della pericolosità sociale del condannato. Il che peraltro è del tutto logico se si tiene conto che la confisca prevista dall'art. 240 c.p. riguarda cose intrinsecamente illecite e pericolose ovvero cose comunque collegate da uno stretto vincolo di pertinenzialità con il reato commesso.

È evidente però che la "confisca allargata" è qualcosa di essenzialmente diverso dalla "confisca" prevista dall'art. 240 c.p. L'appellativo le deriva infatti dalla circostanza che essa prescinde proprio da quel diretto nesso di pertinenzialità fra reato e cose confiscate che è invece tipico delle confisca disciplinata dal codice penale. Ecco allora che, nell'impossibilità di negare tali sostanziali differenze, l'elaborazione del concetto di "presunzione di pericolosità", asseritamente connessa alla intervenuta condanna per taluni reati, appare finalizzato, innanzitutto, a poter continuare a qualificare tale misura ablativa come "misura di sicurezza" (confermandone così la finalità preventiva e non sanzionatoria) e, nel contempo, a fornire giustificazione del fatto che, pur trattandosi di misura di sicurezza, essa può prescindere dall'accertamento dell'attuale pericolosità del soggetto che vi viene sottoposto (in quanto tale pericolosità è appunto presunta).

Tali conclusioni, tuttavia, risultano tutt'altro che persuasive. Gioverà in proposito ricordare che tutte le "presunzioni di pericolosità" originariamente previste dal codice penale con riferimento all'applicazione delle misure di sicurezza sono state dichiarate via via illegittime dalla Corte costituzionale e poi com'è noto, espunte dal legislatore, con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1986⁴⁴. Se, dunque, l'intento dell'orientamento interpretativo qui

⁴⁴ È utile segnalare a tal proposito che anche di recente la Corte Costituzionale ha ribadito la illegittimità costituzionale delle "presunzioni di pericolosità", in relazione ad una questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione (cfr. Corte cost., n. 291 del 2013). Nel caso *de quo*, particolarmente pertinente alla materia di cui ci stiamo occupando e assai significativo dell'assai ridotto livello di garanzie che la contraddistingue, il giudice rimettente riferiva di dover decidere sull'applicazione di una misura di prevenzione personale a un soggetto detenuto per reati precedentemente commessi, ipotesi non regolata dalla legge n. 1423 del 1956, che si limita a prevedere, all'art. 11, co. 2, (attuale art. 14, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011) il diverso caso della commissione di un reato nel periodo di durata della sorveglianza speciale. Ricordava in proposito il giudice rimettente che la compatibilità fra la detenzione per espiazione di pena e misure di prevenzione personali ha formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 25 marzo 1993 - 14 luglio 1993, n. 6, secondo la quale occorre in materia distinguere il momento deliberativo, nel quale la misura di prevenzione viene applicata, da quello esecutivo, nel quale la misura produce concretamente effetto. Lo stato di detenzione in forza di titolo definitivo sarebbe dunque compatibile - secondo questo orientamento - con l'applicazione della misura, la quale presuppone soltanto la pericolosità sociale attuale del soggetto, non necessariamente esclusa dall'espiazione della pena in corso; non sarebbe compatibile, invece, con la sua esecuzione, che deve essere, pertanto, differita al momento di cessazione del predetto stato, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revo-

richiamato è quello di confermare la riconducibilità della “confisca allargata”

ca della misura ai sensi dell'art. 7, co. 2, legge n. 1423 del 1956 (ora dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011) ove nel frattempo la sua pericolosità sociale sia venuta meno. Riteneva il giudice *a quo* che il rilevato “automatismo” inducesse a dubitare della legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 12 legge n. 1423 del 1956, (attuale art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui l'esecuzione della misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, il potere-dovere del giudice di valutare la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione analogamente a quanto è stabilito dall'art. 679 c.p.p. per le misure di sicurezza, anche non detentive. Osservava, infatti, condivisibilmente il giudice *a quo* che se le misure di sicurezza e le misure di prevenzione assolvono alla stessa funzione, che è quella di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di contenerne la pericolosità sociale (tanto da essere esclusa la loro applicazione cumulativa ai sensi dell'art. 10 legge n. 1423 del 1956) appare irragionevole e contrario al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) riservare ai destinatari delle misure di prevenzione un trattamento diverso da quello prefigurato per i destinatari delle misure di sicurezza, prevedendo solo a favore di questi ultimi, e non anche dei primi, un vaglio ufficioso della persistenza della pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione. La facoltà dell'interessato di chiedere la revoca della misura di prevenzione, ove venga meno la sua pericolosità, prevista dall'art. 7 legge n. 1423 del 1956, non sarebbe, d'altro canto, equiparabile – considerati anche gli oneri economici e i tempi della relativa procedura – alla garanzia della verifica *ex officio* della permanenza dei presupposti applicativi della misura. La Corte costituzionale in accoglimento della prospettata questione ha in effetti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, dell'art. 12 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dell'art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare anche d'ufficio la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Per giungere a tale conclusione la Corte costituzionale ha innanzitutto ripercorso l'evoluzione della propria giurisprudenza sulla illegittimità costituzionale delle presunzioni di pericolosità nel campo delle misure di sicurezza personale e ha ricordato che proprio all'esito di tale percorso, il problema della verifica della persistenza della pericolosità sociale al momento della sua applicazione è stato risolto in via definitiva dal legislatore del 1989 con l'art. 679 del nuovo codice di procedura penale, che il giudice rimettente aveva appunto invocato, nel caso di specie, quale *tertium comparationis*. Ha poi osservato la Corte costituzionale che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, il regime operante in rapporto alle misure di prevenzione è connotato da una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello delle misure di sicurezza. Nell'ipotesi infatti in cui, per essere l'interessato detenuto in espiazione di pena, si determini uno iato temporale tra il momento di deliberazione e quello di esecuzione della misura, la verifica della pericolosità sociale, operata nell'ambito del procedimento di applicazione della misura, viene considerata sufficiente a fondare le limitazioni della libertà personale implicate dalla stessa anche nel momento in cui – a qualunque distanza di tempo – ne divenga possibile l'esecuzione in ragione dell'avvenuta cessazione dello stato detentivo. Ciò, sebbene nelle more la persona interessata sia soggetta a restrizione in carcere e, conseguentemente, al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato al suo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.). Seppure la Corte – ricorda la sentenza in esame – ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che la comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione – volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile (sent. n. 69 del 1975, ord. n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come “due *species* di un unico *genus*” (sent. nn. 419 del 1994 e 177 del 1980) – non implica, di per sé sola, un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, nella specie risulta dirimente la considerazione che fra i due modelli che il giudice *a quo* pone a raffronto, l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è quello relativo alle misure di sicurezza.

alla categoria delle misure di sicurezza patrimoniali, pur rimarcandone le differenze con la confisca in senso tradizionale, sarebbe più coerente concludere, conformemente a principi ormai consolidati all'interno del nostro sistema (e come del resto è previsto per la sola misura di sicurezza patrimoniale, diversa dalla confisca, disciplinata dal codice penale) che l'applicazione della confisca allargata presuppone necessariamente il preventivo accertamento della pericolosità sociale del soggetto deve esservi sottoposto, pena la sospetta illegittimità costituzionale della norma che la prevede. Sarebbe del resto ben arduo comprendere, sul piano del principio di eguaglianza, perché tale accertamento sia richiesto per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della "cauzione di buona condotta" (attraverso l'art. 236, co. 3, c.p., che estende a tale misura l'applicazione degli artt. 202 e 203 c.p.) e non invece, per la "confisca allargata", tenuto conto oltretutto degli effetti, particolarmente dirimpenti che quest'ultima, rispetto alla prima, può avere sul patrimonio del condannato.

Ove, viceversa, si vogliano escludere, per esigenze pratico applicative, le conseguenze - sostanzialmente obbligate - che discendono dalla qualificazione della confisca allargata in termini di misura di sicurezza - sarà giocoforza concludere che, al di là delle definizioni formali, la c.d. "confisca allargata", potendo essere applicata anche indipendentemente dall'accertamento della pericolosità del soggetto che ne risulta destinatario, risponde ad esigenze prevalentemente repressive e sanzionatorie e deve quindi essere ricondotta alla categoria delle sanzioni penali in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di rispetto dei principi costituzionali (e convenzionali) di legalità della pena e di proporzione della stessa con il fatto commesso. A conclusioni non difformi - in relazione ad un'ipotesi di confisca allargata prevista dalla legislazione inglese nell'ambito della legislazione contro gli stupefacenti - è del resto già pervenuta la Corte dei diritti dell'uomo, in applicazione dei criteri sostanziali di individuazione delle misure riconducibili al concetto di "penalty" che ne caratterizzano la giurisprudenza - nella nota sentenza Welch.⁴⁵ Ed è in base all'adozione degli stessi parametri che anche la

⁴⁵ Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito. La sentenza riguarda il caso di un cittadino britannico al quale, a seguito di una condanna emessa nei suoi confronti per un reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio, era stata applicata la speciale ipotesi di confisca introdotta dal *Drug Trafficking Offences Act*, adottato in Gran Bretagna nel 1986 per contrastare il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. In base alle suddette norme, il giudice, in caso di condanna per un reato connesso al traffico di stupefacenti, può emettere a carico del condannato un ordine di pagamento per una somma corrispondente all'ammontare dei profitti derivanti dall'attività illecita. Nel determinare l'entità di tali profitti il giudice può ricorrere alla presunzione in base alla quale ogni proprietà detenuta dal soggetto dopo la sua condanna e tutte le somme o i beni che gli siano stati trasferiti o dei quali egli abbia comunque disposto nel corso dei sei anni precedenti l'inizio del procedimento penale

Corte costituzionale italiana, con una importante sentenza, nella quale esplicitamente si afferma che il principio enunciato dalla Corte EDU - in forza del quale tutte le misure di carattere sostanzialmente punitivo-afflittivo, indipendentemente dalla qualificazione formale che ne dà il legislatore, sono soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto - deve considerarsi immanente anche al nostro sistema costituzionale, è giunta di recente a qualificare la confisca dell'autoveicolo prevista nel caso del reato di "guida senza patente", come una sanzione penale a tutti gli effetti, nonostante il legislatore l'avesse qualificata come un'ipotesi di confisca obbligatoria⁴⁶.

nei suoi confronti, derivino, salvo eventuale prova contraria a carico del condannato, dal traffico di stupefacenti. Il ricorrente lamentava in proposito la violazione dell'art. 7, § 1, della Convenzione europea, in considerazione del fatto che, pur consistendo la suddetta ipotesi di confisca in una vera e propria sanzione penale, il giudice britannico l'aveva applicata nei suoi confronti retroattivamente. La sentenza, dopo aver ricordato il principio già affermato in precedenti pronunce (Corte eur. dir. uomo, Van Droogenbroeck c. Belgio, 24 giugno 1982, nonché Duinhof e Duijf c. Paesi Bassi, 22 maggio 1984) in base al quale, per rendere effettive le garanzie previste dall'art. 7, la Corte, nel valutare se una determinata misura abbia o meno natura di sanzione penale (*penalty*), deve essere libera di andare oltre le apparenze, ha affermato - in relazione al dibattito esistente nell'ambito della giurisprudenza britannica circa la natura deterrente o punitiva di tale misura - che gli scopi di prevenzione e di riparazione sono compatibili con uno scopo punitivo e possono essere considerati elementi costitutivi della nozione sostanziale di punizione («*indeed the aims of prevention and reparation consistent with a punitive purpose and may be seen as constitute elements of the very notion of punishment*»). La Corte, pur dopo aver premesso che la severità in sé stessa dell'ordine di confisca non è decisiva per la valutazione della sua natura, giacché molte misure preventive non penali possono avere significativi impatti sulla persona coinvolta, è pervenuta tuttavia ad affermare che, nel caso di specie, diversi convergenti elementi (fra quali la Corte cita la circostanza che tutti i beni passati per le mani del soggetto in un periodo di sei anni si presumano provenienti dal traffico di stupefacenti a meno che il soggetto non provi il contrario e la circostanza che l'ordine di confisca sia esteso ai profitti correlati al traffico di stupefacenti che non sono più in possesso del condannato) facevano propendere per la natura di "*penalty*" della misura in esame, con la inevitabile conseguenza che l'applicazione retroattiva della stessa era da ritenersi adottata in violazione dell'art. 7, § 1, della Convenzione.

⁴⁶ Cfr. Corte cost., n. 126 del 2010, in *Giur. cost.*, 2010, 2308, con nota di TRAVI, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte Costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di «sanzione»*. E' da premettere che l'art. 186, co. 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b) della l. 24 luglio 2008, n. 125, nel suo testo attuale, prevede che, in caso di condanna (o di applicazione della pena a richiesta delle parti) tanto per la fattispecie criminosa di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (purché sia stata accertato a carico del conducente un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sostanza ematica), quanto per la fattispecie criminosa di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) «è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, co. 2, del codice penale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato». Nel caso in questione, il giudice *a quo*, richiesto dal Pubblico Ministero di emettere decreto penale di condanna in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), si era trovato nella condizione di dovere disporre retroattivamente la confisca dell'autoveicolo nonostante il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore della norma che ne aveva consentito l'applicazione. L'esplicito richiamo, contenuto nel testo dell'art. 186, così come novellato dal c.d. "pacchetto sicurezza" del 2008, alla confisca prevista dall'art. 240, co. 2, c.p., produceva infatti l'effetto di rendere operativo l'art. 200, co. 1, c.p. (richiamato, quanto alla misure di sicurezza patrimoniali, dall'art. 236, co. 2, c.p.) che, com'è noto, stabilisce il principio che «le misure

6. Dalla pericolosità del soggetto alla pericolosità del bene: contraddizioni e aporie di alcune recenti pronunce di legittimità.

A maggior ragione, le perplessità sin qui manifestate, in merito alla compatibilità con i principi convenzionali e con i principi costituzionali interni della confisca allargata, così come è attualmente disciplinata dall'art. 12-*sexies* c.p.,

di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione». Aveva dubitato, pertanto, il giudice rimettente della legittimità costituzionale di tale disposizione, rilevandone il possibile contrasto con gli artt. 3 e 117, co. 1, Cost. La Corte costituzionale ha in effetti dichiarato, in accoglimento delle predette questioni, la parziale illegittimità costituzionale della norma in argomento. Ricorda la Corte, nella motivazione della sentenza, che «la presa d'atto proprio delle peculiari caratteristiche e funzioni che, rispetto alle pene, presentano le misure di sicurezza ha portato la dottrina a sottolineare la necessità, a fronte di ogni reazione ad un fatto criminoso che il legislatore qualifichi in termini di misura di sicurezza, di un controllo in ordine alla sua corrispondenza non solo nominale, ma anche contenutistica, alla natura spiccatamente preventiva di tale strumento. Ciò al fine di impedire che risposte di carattere repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pene». Una preoccupazione analoga - osserva la Corte - quella cioè «di evitare che scelte compiute da taluni degli Stati aderenti alla CEDU, nell'escludere che un determinato illecito ovvero una determinata sanzione o misura restrittiva appartengano all'ambito penale, possano determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 riservano alla materia penale, è del resto alla base dell'indirizzo interpretativo che ha portato la Corte di Strasburgo all'elaborazione di propri criteri, in aggiunta a quello della qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, al fine di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione». Se, dunque, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, lo stesso principio, ancor prima che la giurisprudenza della Corte europea lo enunciasse, doveva già considerarsi immanente al nostro sistema costituzionale, in quanto agevolmente desumibile dall'art. 25, co. 2, Cost. Tale norma infatti - data l'ampiezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito...») - «può essere interpretat[a] nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza) è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». Enunciati tali importanti principi e avendo valutato che, nel caso di specie, a conferma della ritenuta funzione sanzionatorio-repressiva e non meramente "preventiva" della confisca dell'autoveicolo, la misura ablativa è applicabile anche quando il veicolo risulta incidentato e temporaneamente inutilizzabile e che, comunque, sotto un secondo profilo, essa non è comunque idonea ad impedire in sé l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato e a scongiurare pertanto il rischio di recidiva, cosicché tale misura si presenta non idonea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita, la Corte - richiamando altresì i contenuti di una precedente sentenza (la n. 345 del 2007) con la quale, nel dichiarare non fondata una questione di illegittimità costituzionale sollevata in merito alla disciplina della confisca obbligatoria del motorino utilizzato per commettere reati o per la realizzazione di alcuni particolari illeciti amministrativi di cui all'art. 213, co. 2-*sexies*, c.d.s., aveva già qualificato tale misura alla stregua, non di una misura di sicurezza, ma di una vera e propria «sanzione penale accessoria» - ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 186, co. 2, lett. c), c.d.s., limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale». L'eliminazione di tale inciso è infatti sufficiente - secondo la sentenza in esame - a «recidere il legame che, in contrasto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto di quella di Strasburgo», il legislatore «ha inteso stabilire fra detta ipotesi di confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale», rendendo così compatibile il testo della norma sopra richiamata con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117, co. 1, Cost.

si ripropongono con riferimento alle nuove ipotesi di “confisca senza condanna” introdotte nel sistema delle misure di prevenzione attraverso la previsione della generalizzata possibilità di applicazione disgiunta delle misure personali e delle misure patrimoniali.

Anche in questo caso, sulla scorta della “salvaguardia” che sino ad ora la Corte europea ha riservato al sistema delle misure di prevenzione italiano, nella misura in cui esso esprime appunto esigenze preventive e non sanzionatorie, lo sforzo “giustificazionista” della giurisprudenza e di parte della dottrina si è concentrato nell’arduo tentativo di dimostrare che, pur non presupponendo più tali misure l’accertamento di una pericolosità attuale del soggetto, esse mantengono egualmente quelle finalità latamente “preventive”, che dovrebbero assicurare loro “copertura” da parte della giurisprudenza di Strasburgo.

È inevitabile che questo sforzo passi attraverso la teorizzazione di una “pericolosità soggettiva” che, pur essendo non più attuale, ma passata, si trasferisce e si “oggettivizza” nei beni raccolti nel periodo in cui tale pericolosità si è manifestata, cosicché le esigenze preventive espresse da tali misure si radicano nella necessità di «eliminare dal circuito criminale beni di provenienza illecita che, perciò, inquinano l’economia». ⁴⁷ Si legge, infatti, a tal proposito, in dottrina che «questa funzione può anche indurre, sotto il profilo descrittivo a parlare di pericolosità del bene, pur nella consapevolezza che il bene è per sua natura neutro e la sua illiceità o pericolosità deriva dal collegamento col soggetto pericoloso che lo ha acquistato» ⁴⁸.

E in effetti l’approdo finale di tali considerazioni è la sostituzione del concetto di “pericolosità del soggetto” con quello di “pericolosità del bene”, espressione di una sorta di indelebile “marchio di infamia” che si imprime sulle cose illecitamente acquisite dal soggetto che era all’epoca “pericoloso” e vi permane fino a quando, attraverso il “lavacro” rappresentato della loro acquisizione coattiva al patrimonio dello Stato, esse non possano essere nuovamente e legittimamente reinserite nel circuito economico. ⁴⁹

⁴⁷ Così MENDITTO, *Le Sezioni Unite verso lo “Statuto” della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la correlazione temporale*, in www.penalecontemporaneo.it. Si veda anche dello stesso Autore, *Misure di prevenzione, personali e patrimoniali e compatibilità con la CEDU, con particolare riferimento all’ampliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applicazione disgiunta*, in www.questionegiustizia.it.

⁴⁸ Così MENDITTO, *Misure di prevenzione, personali e patrimoniali*, cit.

⁴⁹ Esisterebbe infatti, secondo questa impostazione, un nesso irreversibile fra pericolosità del soggetto e pericolosità del bene, tanto che, per l’appunto, «la confisca disgiunta, fermo restando l’irreversibile nesso fra acquisito del bene e pericolosità (in quel momento) del soggetto, consente l’ablazione del bene (la cui circolazione è irrimediabilmente “marchiata dall’acquisto”) anche se la pericolosità della persona è cessata (o costui è deceduto) perché non è venuto meno (e non potrà mai venir meno) il nesso fra acquisto del bene e pericolosità della persona» (MENDITTO, *Misure di prevenzione, personali e patrimoniali*, cit.).

Si teorizza in proposito che “la pericolosità dei soggetti può anche non essere attuale (o, meglio, la misura personale può non essere in atto o applicabile), perché il soggetto che era pericoloso (ovvero, in certi limiti, l’erede o il successore a titolo particolare o universale) continuerebbe a trarre dai suoi beni un vantaggio geneticamente illecito»; e che «da questa funzione “preventiva” discende la c.d. “pericolosità in sé del bene” che va intesa come caratteristica derivante dall’acquisto operato da persona pericolosa, cui consegue un’illeceità genetica, che permane pur se viene meno il proposto o la sua pericolosità, riflettendosi questa (illeceità genetica) e – irrimediabilmente – sul bene stesso»⁵⁰.

Sostanzialmente analogo, è il percorso argomentativo compiuto sul tema da una recente sentenza di legittimità:⁵¹ se da un lato, infatti, riconosce la Suprema Corte di cassazione l’impossibilità di definire una pericolosità personale che non sia attuale, «essendo irragionevole ipotizzare che ad una persona non più pericolosa si possano applicare misure di sicurezza personali», diverse considerazioni dovrebbero invece farsi per le misure patrimoniali «perché, rispetto ai beni, di pericolosità dovrebbe dirsi in modo non sovrapponibile».

Secondo la Suprema Corte, non avrebbe infatti significato rispetto alle *res*, e in special modo a quelle la cui pericolosità sia collegata alle loro particolari modalità di acquisizione, l’assunto che la pericolosità debba essere per necessità attuale e ciò «perché la strutturale staticità dei beni non consente evoluzioni apprezzabili sul piano del giudizio di pericolosità che non siano talmente radicali da identificarsi con l’evento ablatorio, costituito appunto dalla con-

⁵⁰ MENDITTO, *Misure di prevenzione, personali e patrimoniali*, cit. 33. Tale illiceità – afferma ancora l’A. – assume carattere “definitivo” perché legato alla modalità di acquisto, sicché la natura preventiva della misura assume caratteristiche proprie in relazione ai beni. Se per prevenire comportamenti pericolosi di persone si consente di applicare misure *ante delictum* a tutela della pubblica sicurezza, giustificate fino a quando la pericolosità è in atto, qualora si sia in presenza di beni acquistati durante l’espressione della pericolosità del soggetto (e di provenienza illecita) questi sono “definitivamente” caratterizzati dall’illeceità genetica; si distaccano dalla pericolosità del soggetto, con la conseguenza che l’eliminazione della pericolosità (derivante dalla circolazione giuridica) avviene con la confisca e l’ablazione in favore dello Stato. Se la pericolosità del soggetto può cessare, quella del bene da costui acquisito illecitamente non può venire meno, quale conseguenza di tale cessazione, ma solo qualora intervengano accadimenti idonei a “spezzare” definitivamente il nesso con l’illeceità genetica e, dunque, col trasferimento a terzi di buona fede che non consentono la prosecuzione di un “possesso illecito” (condizione che si verifica invece con l’erede o il successore). In tali casi l’illeceità genetica del bene trasferito a terzi in buona fede, perciò “rimesso sul mercato” consente (in presenza dei relativi presupposti) la confisca per equivalente ex art. 25 d.lgs. n. 150 del 2011, a conferma del riflesso della illiceità sul patrimonio (di lecita provenienza eventualmente esistente) del proposto (o dell’erede o del successore) che non può conseguire alcun arricchimento derivante dall’acquisto illecito (così MENDITTO, *Misure di prevenzione, personali e patrimoniali*, cit.).

⁵¹ Si tratta di Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, Mondini, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di MENDITTO, *L’attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia*.

fisca, e quindi, con la rottura del nesso originario di illecita acquisizione». Se - prosegue la sentenza - il soggetto può cambiare, recidere i suoi legami illeciti e dunque abbandonare l'area della pericolosità, «il bene, per sua natura, non cambia. Se è stato immesso nel patrimonio in forza della pericolosità del soggetto, tale carattere rimane impresso nella sua capacità attuale di far godere all'utilizzatore i benefici correlati al possesso».

Sarebbe pur vero quindi - secondo la Corte - che, prima delle novelle normative del 2008 e del 2009, era desumibile dal sistema di prevenzione patrimoniale il principio che le misure del sequestro e della confisca trovavano fondamento non soltanto nei caratteri dei beni che ne erano oggetto, perché esse si rivolgevano non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, si trovavano nella disponibilità di persone socialmente pericolose, cosicché, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335 del 1996, la pericolosità del bene era considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne poteva disporre; tuttavia la menzionata riforma, nel concentrare l'attenzione sulla pericolosità del bene, connessa direttamente alle modalità di acquisto, non avrebbe mutato la natura della confisca, che dovrebbe essere ritenuta priva di carattere sanzionatorio in senso penalistico e quindi riconducibile, per le oggettive diversità dalle misure di prevenzione in senso stretto, a un *tertium genus* costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, co. 2, secondo la definizione datane anni addietro dalle Sezioni unite con la sentenza "Simonelli".³²

Tutto ciò troverebbe del resto conferma nel fatto che l'affrancamento dall'attualità della pericolosità del proposto non ha comportato alcun riassetto teleologico dell'istituto, quanto, semmai, un rafforzamento dell'efficacia rispetto all'originario fine di eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che devono essere ricollegate alla pericolosità passata del soggetto. «È appena il caso di osservare - conclude la Corte - che, se nell'originario sistema di prevenzione patrimoniale lo stato di pericolosità sociale del proposto avesse avuto un ruolo preponderante, tale che ora il ridimensionamento dovrebbe comportare un ripensamento complessivo di sistemazione dogmatica e di definizione della disciplina, la confisca non avrebbe potuto strutturarsi con i caratteri dell'intervento ablatorio ordinariamente irreversibile - che ne hanno determinato l'inquadramento in un'autonoma categoria - ma avrebbe dovuto seguire con il necessario connotato della provvisorietà, le evoluzioni del giudizio sulla posizione personale del proposto,

³² Cass., Sez. un., 3 luglio 1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 205262.

venendo meno con la cessazione della di lui pericolosità sociale».

Nessuno degli argomenti sin qui esposti si rivela in effetti decisivo per sostenere l'effettiva natura preventiva di tali misure. L'ultimo, oltre che provare troppo, risulta addirittura paradossale. Sarebbe infatti agevole rispondere – lapalissianamente – che ove la confisca perdesse quella definitività che da sempre la caratterizza, non sarebbe più appunto... una confisca, e si trasformerebbe in un'altra misura di sicurezza patrimoniale, l'applicazione della quale, in forza dei principi generali valevoli anche per la “cauzione di buona condotta”, ben potrebbe risultare subordinata al preventivo accertamento della pericolosità sociale del soggetto.

Ma anche tutti gli altri argomenti sopra esposti, finalizzati ad elaborare una categoria concettuale di “pericolosità del bene” che dovrebbe porsi a fondamento di tutte le suddette misure, risultano a ben vedere altrettanto discutibili. Se infatti fosse vero che i beni acquisiti da un soggetto pericoloso assumono *ex se* un carattere di indelebile intrinseca pericolosità, non si capirebbe poi perché tale “marchio di infamia”, dovrebbe venir meno quando il bene fosse definitivamente acquisito dallo Stato. Il sistema penale conosce infatti la categoria delle cose “intrinsecamente criminose”, a cui fa del resto riferimento l'art. 240, co. 2, n. 2, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria «delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna». Nessuno penserebbe però di sostenere che la criminalità intrinseca delle suddette cose (si pensi per esempio ad un quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di un reato di spaccio) – che presuppone evidentemente un preventivo giudizio da parte del legislatore circa l'intrinseca pericolosità della stesse – venga meno solo perché è intervenuta la confisca. Se infatti la criminalità è intrinseca alla cosa, non è certamente l'acquisizione della stessa allo Stato a poterla far venir meno. E, del resto, nel caso testé richiamato, alla confisca dello stupefacente farebbe seguito, in base alla legge, la distruzione del medesimo.

Posto che nel caso di specie, come risulta evidente, non parliamo di cose intrinsecamente pericolose, ma di beni fungibili o infungibili, che sono liberamente trasferibili da un soggetto all'altro dell'ordinamento, è evidentemente contraddittorio concettualizzare, con riferimento ad essi, una “pericolosità” che si imprime sugli stessi come un “marchio indelebile” è che però tuttavia viene meno quando essi vengono acquisiti al patrimonio dello Stato e ciò perché quest'ultimo assunto conferma che non si tratta qui di una pericolosità intrinseca, ma di una pericolosità puramente relativa. Il bene, cioè, è pericoloso, in quanto, appunto, si pone in relazione con un soggetto che è (o si presume essere) pericoloso e che lo può quindi utilizzare in modo pericoloso per la collettività. E questo, al di là di qualsiasi tentativo di dimostrare il con-

trario attraverso il ricorso a discutibili concettualizzazioni, è un dato che si impone sul piano della logica e del mero buon senso.

Non è diverso del resto il meccanismo contemplato nel caso delle ipotesi di confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato o delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Sarebbe arduo, anche qui, ipotizzare che si tratti di cose pericolose *ex se* e che perdono tale carattere di intrinseca pericolosità nel momento in cui sono acquisite al patrimonio dello Stato. Si tratta invece di cose che acquisiscono un connotato di pericolosità sulla base di un chiaro e preciso criterio di collegamento, che è rappresentato, appunto, dalla commissione di un reato accertato con sentenza di condanna.

Nel caso tuttavia delle misure di prevenzione patrimoniali, in mancanza di una preventiva sentenza di condanna, l'unico criterio di collegamento, che possa giustificare una particolare connotazione di "attuale pericolosità del bene" è rappresentato dalla pericolosità sociale attuale del soggetto che ne dispone. È solo questo il legame fattuale che esplicita la funzione preventiva della misura di ablazione patrimoniale prevista dal legislatore. Ciò ovviamente non vuol dire che il legislatore non possa istituire come criterio di collegamento, da cui far discendere la confiscabilità del bene, una pericolosità non più attuale del soggetto. Ma ciò ovviamente determinerà l'impossibilità di ritenere tale misura finalizzata ad esigenze preventive, ma tutt'al più ad esigenze puramente sanzionatorie. Come si è cercato infatti di dimostrare, il concetto di "pericolosità intrinseca del bene" che permane intatta anche ove sia venuta meno la pericolosità del soggetto, non rappresenta altro che uno "pseudo concetto" volto semplicemente a far passare come ispirate da esigenze preventive misure nelle quali può tutt'al più riconoscersi un intento sanzionatorio e repressivo.

Sarebbe allora forse più onesto riconoscere - dato anche l'ormai largamente riconosciuto apparentamento dal punto di vista procedurale e applicativo fra la confisca allargata *ex art. 12-sexies* d.l. n. 306 del 1992 e le misure di prevenzione patrimoniali⁵³ - che, al di fuori dei casi di confisca di prevenzione disposta in costanza di pericolosità del proposto, esse esprimono una evidente funzione sanzionatoria, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della loro soggezione al principio di legalità e al principio di proporzionalità tra fatto e sanzione.⁵⁴

⁵³ Si vedano in proposito Cass., Sez. V, 16 maggio 2014, Grillone, in *questa Rivista* online, e Id., Sez. I, 20 maggio 2014, Italfondario S.p.A., in *Mass. Uff.*, n. 259331.

⁵⁴ È questa la posizione assunta di recente dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione - almeno con riferimento alla confisca di prevenzione sganciata dall'accertamento della pericolosità sociale attuale del reo - con la sentenza 13 novembre 2012, Occhipinti, in www.penalecontemporaneo.it, con

7. Recenti prospettive di sviluppo della legislazione europea in tema di misure di ablazione patrimoniale.

Vale pena considerare, del resto, che tutte le perplessità appena esposte sembrano trovare conferma, anche a livello di legislazione europea, nel testo della recente e tanto attesa Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata in data 3 aprile 2014 e relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea.

La dottrina italiana ha ampiamente dato conto della sofferta gestazione del testo di tale Direttiva e di come, nel corso dell'approvazione della stessa, soprattutto a seguito di una serie di incisivi emendamenti apportati al testo originario della proposta di direttiva dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE), avesse preso corpo l'ipotesi dell'elaborazione di un modello di confisca alquanto diverso (e più incisivo) di quello originariamente "pensato" dalla Commissione europea, che, pure, nel suo documento di sintesi sulla valutazione di impatto SWS (2012) 32 chiariva che, fra le varie soluzioni possibili, era stata accolta proprio l'opzione legislativa massima (ossia quella volta a prevedere i poteri di confisca più estesi).⁵⁵

Nell'ottica della Commissione LIBE, tale modello avrebbe dovuto in particolare incentrarsi su ipotesi di confisca "senza condanna", applicabili in relazio-

nota di MAUGERI, *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza storica*. Sulla stessa linea sembra continuare del resto a indirizzarsi la Quinta Sezione - con affermazioni forse ancora più avanzate, nonostante nel frattempo le affermazioni in diritto della sentenza Occhipinti non abbiano trovato condivisione da parte delle Sezioni Unite - con la sentenza 16 maggio 2014, Grillone, in *questa Rivista* online. Il percorso motivazionale attraverso il quale, in questo caso, la Suprema Corte è giunta a sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, co. 11, della legge n. 1423 del 1956 e dall'art. 3-ter, co. 2, legge n. 575 del 1965 (ora art. 10, co. 3 e art. 27, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., passa attraverso considerazioni importanti, non solo sul tema della «comunanza strutturale, ontologica e funzionale» fra la confisca penale allargata e la confisca di prevenzione, ma anche sulla «natura» della confisca di prevenzione. In particolare, a p. 19 della motivazione, la Suprema Corte, dopo aver premesso che «in sede di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 CEDU, sia nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, si è affermata una tendenza ad assoggettare "tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo [...] alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto"», afferma che incontestabilmente anche la confisca di prevenzione presenta siffatto carattere.

⁵⁵ V. a tal proposito MAZZACUVA, *La posizione della Commissione LIBE del Parlamento europeo rispetto alla proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi del reato*, in www.penalecontemporaneo.it e, molto diffusamente, in merito agli emendamenti proposto dalla Commissione LIBE, MAUGERI, *L'actio in rem assurge a modello di «confisca europea» nel rispetto delle garanzie CEDU*, in *Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim.*, 2013, 3, 252.

ne a tutte le categorie di reati menzionate nella direttiva (e non quindi limitatamente a fenomeni collegati alla criminalità organizzata), non solo nei casi di prescrizione del reato, ma anche nei casi in cui, pur non essendo emersi elementi sufficienti per giungere ad una sentenza di condanna, l'Autorità giudiziaria raggiunga - in base a tutti i mezzi di prova disponibili, inclusa la sproporzione con il reddito dichiarato - la convinzione che i beni trovati in possesso dell'imputato derivino da attività di natura criminale.

È interessante notare che in nessuna parte del testo elaborato dalla Commissione LIBE, si utilizza, a sostegno di tali proposte, l'argomento - sviluppato invece dalla giurisprudenza italiana - in base al quale la confisca "senza condanna" troverebbe giustificazione nella "pericolosità intrinseca" dei beni che ne costituiscono oggetto, assumendo pertanto valenza "preventiva". Si riconosce, al contrario, in numerosi passaggi della proposta, che la confisca (disposta a seguito di condanna o meno) va certamente qualificata come sanzione penale alla luce dei noti criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e si aggiunge che la Corte di Strasburgo ha già riconosciuto la compatibilità di tale tipologia di confisca senza condanna con l'art. 6 della Convenzione nella nota giurisprudenza (v. *in primis* Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994), relativa al sistema di misure di prevenzione italiano, (dimenticandosi però di considerare che la suddetta giurisprudenza aveva raggiunto le suddette considerazioni proprio sulla base della negazione del carattere penale di tale misura)⁵⁶. Se ne deduce, quindi, che nemmeno da parte dei sostenitori di un sistema basato su misure ablativo particolarmente incisive e severe (come appunto la confisca senza condanna) si tenta ormai più di negare che esse, lungi dall'esprimere funzioni di carattere preventivo, appaiono marcatamente connotate da finalità di tipo sanzionatorio.

Ma è ancor più significativo constatare che il testo finale della Direttiva non ha recepito gli emendamenti della Commissione LIBE, evitando in particolare di configurare un obbligo per gli Stati dell'Unione di introdurre ipotesi di "confisca senza condanna" e si è attestata invece sulla previsione di un tradizionale modello di confisca a seguito di condanna, generalmente applicabile (anche per equivalente) in relazione ai beni utilizzati per commettere un qualsiasi reato e ai proventi del medesimo, nonché di una forma di confisca allar-

⁵⁶ Osserva infatti a tal proposito MAZZACUVA, *La posizione della Commissione LIBE del Parlamento europeo*, cit., 4, che nel testo della Commissione LIBE non sembra tenersi adeguatamente conto del fatto che, mentre sino ad ora, la Corte di Strasburgo, negando alla confisca di prevenzione del sistema italiano natura di sanzione, ha potuto valutare la compatibilità con la Convenzione alla luce del parametro della mera "equità processuale" di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, il riconoscimento alla stessa della natura di vera e propria sanzione penale comporterebbe la valutazione della stessa in base ai superiori *standards* garantistici derivanti dal principio «penalistico» della presunzione di innocenza

gata, anch'essa applicabile, tranne che in casi eccezionali, solo a seguito di condanna, che può estendersi, in relazione a particolari categorie di reato indicate nella Direttiva, alla totalità o a una parte dei beni «che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose».⁵⁷

L'acquisita consapevolezza del carattere sanzionatorio di tali misure sembra aver peraltro indotto il Parlamento e il Consiglio europeo ad inserire nel testo finale della Direttiva alcune cautele ulteriori rispetto a quelle contenute nel testo originario del progetto, cosicché, in definitiva, non solo la "confisca per equivalente", ma anche la "confisca allargata" e il "congelamento dei beni" finalizzato alla stessa appaiono circondate da una qualche maggiore serie di garanzie rispetto a quella disciplinata dal nostro art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992.

È, quindi, ben vero che lo scopo della citata Direttiva, come del resto esplicitato nel suo ventiduesimo "considerato", è quello di stabilire "norme minime" e che pertanto essa non impedisce agli Stati membri di attribuire all'Autorità giudiziaria poteri di confisca più estesi, anche in relazione alle norme sulle prove. C'è, però, davvero da chiedersi, anche alla luce dei principi in essa espressi, se le forme di confisca di cui ci siamo sin qui occupati, tenuto conto delle specifiche evoluzioni che hanno avuto nell'ambito dell'ordinamento italiano, potranno continuare a reggere a lungo il confronto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Quanto, infatti, alla confisca di prevenzione applicata a soggetti socialmente

⁵⁷ Va considerato, in particolare, che l'art. 4, co. 2, della Direttiva limita le ipotesi in cui la confisca può intervenire senza preventiva condanna, ai soli casi di malattia o di fuga dell'indagato o imputato, e tale previsione riguarda, non la confisca allargata (considerata nel successivo art. 5), ma la confisca dei beni strumentali e dei proventi del reato, applicabile, se del caso, anche nella forma per equivalente. La logica e i limiti di tale previsione sono illustrati nel considerato 15 della Direttiva, dove si legge che «in base a una condanna penale definitiva dovrebbe essere possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, o beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi. Tale condanna definitiva può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Qualora la confisca in base a una condanna definitiva non sia possibile, in determinate circostanze dovrebbe essere comunque possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, almeno in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato. Tuttavia, in tali casi di malattia e di fuga, l'esistenza di un procedimento in contumacia negli Stati membri dovrebbe essere sufficiente per adempiere a tale obbligo. In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono disporre affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o sia informato di tale procedimento».

pericolosi, è vero che la Corte di Strasburgo ha ribadito in diverse pronunce il principio che il sistema delle misure di prevenzione italiano, in quanto sorretto da esigenze di natura preventiva, non è sottoposto al principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 6, co. 2, CEDU e che, peraltro, nel perseguimento delle finalità di contrasto alla criminalità, lo Stato gode di un'ampia sfera di discrezionalità nella predisposizione delle misure necessarie; va tuttavia rimarcato che tali principi sono stati affermati essenzialmente con riferimento alle c.d. misure di prevenzione antimafia, e in relazione a casi in cui tali misure sono state applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, proprio in quanto indiziati, sulla base di elementi di fatto, di appartenere alla criminalità organizzata.⁵⁸ Viene quindi da domandarsi quale sarebbe l'approccio della Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto ad un sistema di misure di prevenzione con connessa previsione di penetranti misure ablatorie patrimoniali, che, grazie alle modifiche introdotte dalla più recente legislazione italiana, risulta ormai attivabile nei confronti di una vastissima schiera di soggetti, anche solo riconducibili alla categorie di c.d. "pericolosità generica" individuate dalla stessa normativa.

Inutile dire che tali perplessità evidentemente aumentano significativamente in relazione ai casi di confisca di prevenzione senza condanna introdotti con le modifiche legislative del 2008 e del 2009. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte e ancorché le Sezioni unite, nonostante il condivisibile orientamento espresso in proposito dalla sesta Sezione penale della Suprema Corte, lo abbiano ancora di recente negato (con una decisione di cui, peraltro, non si conosce ancora la motivazione), non si può più ragionevolmente disconoscere che tali misure abbiano natura eminentemente sanzionatoria e che potendo essere applicate, in base all'ordinamento italiano, senza una pre-

⁵⁸ In effetti, nelle sentenze della Corte europea dei diritti spesso citate a sostegno della legittimità del sistema delle misure di prevenzione, la conclusione che la confisca di prevenzione non realizza una compressione irragionevole del diritto di proprietà viene solitamente raggiunta attraverso una serie di valutazioni pratico-empiriche, che tengono conto della diffusione nel paese di pericolose associazioni di tipo mafioso. Si legge infatti nella sentenza, Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia che «la Corte non ignora le difficoltà incontrate dallo Stato italiano nella lotta contro la mafia. Grazie alle sue attività illegali, in particolare il traffico di stupefacenti, ed ai suoi legami internazionali, questa "organizzazione" gestisce enormi quantità di denaro investito, poi, tra gli altri nel settore immobiliare. Destinata a bloccare tali movimenti di capitali sospetti, la confisca costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere il flagello». Analogamente, nella sentenza Id., Sez. II, 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia la Corte, nel soffermarsi a valutare se l'ingerenza nel diritto di proprietà determinata dalla confisca di prevenzione risulti proporzionata al legittimo scopo perseguito, osserva che «il fenomeno della criminalità organizzata ha raggiunto, in Italia, dimensioni davvero preoccupanti» e che «i guadagni smisurati che le associazioni di stampo mafioso ricavano dalle loro attività illecite danno loro un potere la cui esistenza mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato» e conclude quindi che «i mezzi adottati per combattere questo potere economico, ed in particolare la confisca controversa, possono risultare indispensabili per poter efficacemente combattere tali associazioni».

ventiva sentenza di condanna, si pongano in rapporto di decisa incompatibilità, non solo con il principio di presunzione di innocenza, ma anche con il principio di legalità espresso, nel diritto interno, dall'art. 25, co. 2, Cost. e, a livello convenzionale, dall'art. 7, § 1, della CEDU.

Ove, poi, la Corte dovesse condividere, come appare ormai probabile, anche alla luce del dibattito in merito all'approvazione della recente Direttiva europea che abbiamo ricostruito in precedenza, la ragionevole opinione che tutte le forme di "confisca allargata", così come tutte le forme di confisca per equivalente, esprimono finalità non solo preventive, ma anche eminentemente sanzionatorie, e devono pertanto ricondursi al concetto di *penalty* così come elaborato dalla stessa giurisprudenza della Corte, la verifica di compatibilità fra la confisca prevista dall'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992 e la confisca di prevenzione, dovrebbe essere effettuata, non più soltanto in base al parametro del rispetto delle garanzie del "fair trial", previsto dall'art. 6, § 1, CEDU,⁵⁹ ma anche in relazione alla «presunzione di innocenza», intesa appunto in senso strettamente penalistico, secondo la previsione dell'art. 6, § 2, CEDU.

Non sarebbe, tuttavia, questo il solo parametro di cui tenere conto nella valutazione di legittimità di queste misure. Si è già infatti sottolineato che tutte le misure ablativo-patrimoniali sono soggette al limite dell'adeguato contemperamento, da valutare secondo criteri di ragionevolezza, fra i fini di interesse generali perseguiti dal legislatore e i sacrifici imposti sul diritto di proprietà nel perseguimento di tali fini, in base a quanto previsto dall'art. 1, § 2, del Protocollo addizionale della CEDU.

Ove, tuttavia, si dovesse definitivamente convenire sul carattere sostanziale di pena della "confisca allargata", ne dovrebbe derivare la sottoposizione a controllo di tale misura anche sul piano del principio "proporzionalità" tra fatto e pena, elaborato nel diritto interno dalla Corte costituzionale, in base ai principi espressi dall'art. 25, Cost. e, peraltro, espressamente codificato a livello europeo dall'art. 49, co. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea («L'intensità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato»).

⁵⁹ La Corte europea del resto, non ha mancato di affermare in alcune recenti sentenze la rilevanza della posta in gioco delle misure di prevenzione e gli effetti che esse sono suscettibili di produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte, giungendo quindi alla conclusione che la garanzia dell'udienza pubblica sia una condizione necessaria per il rispetto dei diritti dell'interessato.

⁶⁰ Va notato che uno spunto in tal senso sembra cogliersi anche nel «considerato» 17 della recente Direttiva 2014/42/UE, almeno con riferimento alla «proporzione» nella confisca per equivalente: vi si legge infatti che «nell'attuazione delle presene direttiva con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni potrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso concreto, tale misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati. Gli Stati membri possono anche considerare se, e in che misura, il condannato sia responsabile di rendere impossibile la confisca dei beni strumentali».

Ne potrebbe derivare, anche da parte della Corte di Strasburgo, secondo i condivisibili auspici espressi da una parte della dottrina, una «rivisitazione ermeneutica dei presupposti/condizioni di applicabilità della confisca, idonea a farle recuperare un rapporto di compatibilità con una dimensione personalistica della sanzione, indirizzata a favorire la realizzazione di “compiti motivanti” ad orientamento preventivo, tarati su ragionevoli standard criminologici di effettività»⁶¹.

8. *Est modus in rebus*: quali prospettive di riforma per la razionalizzazione e l'umanizzazione del sistema?

A fronte della descritta situazione, rischia di apparire riduttivo l'approccio, fatto proprio anche di recente da una parte della dottrina italiana, in base al quale un auspicato maggiore rigore sul versante applicativo delle misure ablativo patrimoniali – effettivamente manifestatosi, da ultimo, in alcuni contributi giurisprudenziali – potrebbe costituire una sorta di “antidoto” rispetto a possibili, improvvise evoluzioni garantistiche della giurisprudenza di Strasburgo rispetto alla confisca allargata e alla confisca di prevenzione, così come attualmente disciplinate all'interno del nostro ordinamento.⁶²

⁶¹ Così MAIELLO, *Confisca, CEDU e Diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte*, cit., 53 il quale ritiene che «l'obbligo di interpretare l'art. 12-*sexies* conformemente al richiamato pilastro del diritto dell'Unione schiuderebbe prospettive di limitazione del campo di estensione della norma, attraverso una consapevole attività di selezione dell'oggetto della verifica probatoria, coincidente con i beni in relazione cronologica col reato contestato. Resterebbe così recuperato – secondo l'autore – il nesso tra beni confiscati e attività illecita, sulla base di fatti circostanziati espressivi di generalizzazioni epistemiche rilevanti per la formulazione di affidabili giudizi inferenziali».

⁶² Così di recente MENDITTO, *L'attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia*, in www.penalecontemporaneo.it. Rileva infatti l'A. che «pur se le misure di prevenzione sono ritenute dalla Corte EDU compatibili con la Convenzione, l'interprete “guardando avanti” deve prospettare eventuali profili di incompatibilità scaturenti da un'attenta lettura del quadro normativo e applicativo. Un approccio di tale natura consente di prevenire possibili decisioni “dirompenti” della Corte europea come è avvenuto in altri settori». Non dissimili sembrano essere, del resto, gli auspici per un più coerente e garantistico approccio da parte della Corte europea ai problemi sollevati dai vari casi di «confisca» formulati nell'opinione dissenziente espressa nel caso Varvara, laddove in particolare si sottolinea che la Corte, avendo evitato fino ad oggi di pronunciarsi sulla questione di principio della compatibilità con la Convenzione dei regimi di confisca senza condanna penale e di condanna estesa, ha risolto le questioni che via via le sono state poste in base ad un approccio casistico e incoerente, sulla scorta del quale sono state spesso accordate garanzie più deboli ad alcune misure di confisca più severe e più intrusive, e garanzie più forti a misure di confisca meno gravi. Si è così verificato il paradosso – si legge ancora nella citata opinione dissenziente – che «alcune misure “civili” e certe misure di “prevenzione penale” che nascono una vera misura di annientamento delle capacità economiche degli imputati, talvolta sotto la minaccia della detenzione in caso di mancato pagamento della somma dovuta, sono sottoposte ad un controllo debole e vago, sfuggono addirittura al controllo della Corte, mentre alcune misure di natura intrinsecamente amministrativa sono talvolta assimilate a pene e sottoposte al controllo più rigoroso degli artt. 6 e 7 Convenzione».

Non sembra infatti che in questa complessa materia ci si possa accontentare della logica del “zitti zitti, piano piano”, né si vede perché, anziché attendere le temute “bacchettate” della Corte europea, il legislatore italiano non debba invece farsi carico di prevenire tali plausibili interventi, facendosi doverosamente carico del difficile, ma ineludibile compito di individuare un giusto contemperamento fra le esigenze della prevenzione dei reati e del contrasto alle più insidiose forme di criminalità e le necessarie garanzie dei diritti individuali.

Molti sarebbero sotto questo profilo i nodi da sciogliere nell’ottica di incrementare la compatibilità dell’attuale sistema con i principi della presunzione di innocenza, del diritto di difesa, della legalità e proporzionalità delle misure sanzionatorie.

Se ne possono qui indicare, per sommi capi, solo alcuni.

Una prima questione problematica riguarda innanzitutto la compatibilità, con i principi fondamentali della Costituzione italiana e della Costituzione europea, della possibilità, introdotta con i pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009 e confermata dal «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», approvato con d.lgs. n. 159 del 2011, di applicare la confisca di prevenzione disgiuntamente e, pertanto, anche in difetto di un’attuale pericolosità del proposto, dalle misure di prevenzione personali. Se si ritiene, come sembra ragionevole per tutte le ragioni sopra esposte, che tali misure esprimano una funzione non preventiva, ma eminentemente sanzionatoria, esse, in quanto applicabili senza una preventiva sentenza di condanna (e insensibili, per giunta, a qualsiasi termine di prescrizione rispetto all’ultima manifestazione della non più attuale pericolosità del proposto) dovrebbero ritenersi drasticamente incompatibili con il principio di legalità di pena e, in subordine, con il principio di ragionevole proporzione nell’adozione di misure sanzionatorie o, comunque, di misure limitative (per esigenze pubbliche) del diritto di proprietà. Ne dovrebbe evidentemente conseguire l’abrogazione delle norme che le prevedono.

Una seconda questione, sempre in tema di rispetto dei principi di ragionevole proporzione nella limitazione del diritto di proprietà per finalità di carattere pubblico, dovrebbe riguardare la progressiva estensione della facoltà di applicare la “confisca allargata” o la “confisca di prevenzione” a soggetti condannati (o sospettati) di reati di criminalità comune o, comunque, non rientranti fra quelli per i quali, in base ai tratti internazionali e all’evoluzione della legislazione europea è maggiormente avvertita l’esigenza di più incisive e coordinate forme di contrasto alla criminalità. Il pensiero va, per esempio, all’inclusione

nella categoria di reati per i quali, in caso di condanna, può adottarsi la confisca allargata ai sensi dell'art. 12-*sexies*, d.l. 306/1992 di fattispecie come il peculato, il peculato mediante profitto dell'errore altrui, la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e, financo, l'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio, che palesemente ben poco hanno a che fare con quelle esigenze di contrasto alla corruzione attiva e passiva a livello internazionale ed europeo che vengono appunto richiamate per giustificare forme aggravate di confisca nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione. Ma non meno preoccupante appare, nel campo delle misure di prevenzione, la progressiva estensione della possibilità di applicare misure di prevenzione personale, congiunte alla temibile "confisca di prevenzione", sia in relazione a reati sganciati da qualsiasi plausibile finalità di arricchimento personale, sia nei confronti di soggetti rientranti in categorie di "pericolosità generica", descritte per giunta dal legislatore in termini dilatati ed assai poco definiti. Si conferisce in tal modo all'Autorità giudiziaria, fuori da ogni canone di proporzionalità e ragionevolezza, un generalizzato potere di "esproprio" della proprietà privata, dai contorni particolarmente incisivi ed inquietanti, in quanto esteso pressoché ad ogni forma di manifestazione di pericolosità, con pesanti ricadute anche sulla tutela dei diritti dei terzi. Una generale ricalibratura delle suddette misure verso la repressione di forme di criminalità da ritenere effettivamente meritevoli, anche sulla scorta delle indicazioni fornite a livello europeo e internazionale, di più incisivi e drastici interventi repressivi, sarebbe quindi assolutamente necessaria.

Un terzo profilo di intervento - altrettanto urgente nell'ottica di un migliore adeguamento della legislazione italiana ai canoni della legalità e della proporzionalità dell'intervento sanzionatorio - dovrebbe riguardare una più specifica definizione, a livello legislativo, di quei ragionevoli limiti, quantomeno di carattere "cronologico", che sono necessari per temperare l'assoluto rigore delle presunzioni operanti nel campo della confisca allargata e della confisca di prevenzione, l'individuazione dei quali è tuttavia oggi rimessa agli orientamenti, tutt'altro che univoci e coerenti, della giurisprudenza di legittimità e di merito. Se può essere infatti ragionevole, in relazione alla condanna (o all'apertura di un procedimento di prevenzione) per certe particolari tipologie di reato, che sia il condannato o il proposto a dover fornire la prova della lecita provenienza del suo patrimonio, tale inversione dell'onere della prova può risultare vessatoria e "diabolica", quando essa si estenda a cespiti acquisiti al patrimonio del soggetto in epoca talmente lontana da risultare sganciati da qualsiasi ragionevole nesso di correlazione con l'epoca a cui risale il reato per cui è intervenuta la condanna o all'epoca dalla quale ha cominciato a manifestarsi, sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel procedimento di preven-

zione, la pericolosità sociale del proposto. C'è poi più in generale da domandarsi, soprattutto ove si parta dal presupposto della natura sanzionatoria delle suddette misure, se esse non debbano comunque andare incontro a più precisi limiti quantitativi, proporzionali alla gravità del reato commesso o alla pericolosità del soggetto, e se, una volta che esse siano applicate in misura rilevante al soggetto, quest'ultimo non debba poter usufruire di una altrettanto proporzionata attenuazione delle sanzioni o delle misure di prevenzione di carattere personale.

Un quarto delicato nodo problematico riguarda gli attuali nessi di intersezione fra giudizio penale e sistema delle misure di prevenzione. Nel quadro infatti dell'auspicata riconduzione sia della "confisca allargata", sia della confisca di prevenzione nel concetto generale di *penalty* e della conseguente sottoposizione delle stesse al controllo della Corte costituzionale e della Corte EDU anche sotto il profilo del principio di "presunzione di innocenza", tanto più nell'accezione dello stesso fatta propria dalla giurisprudenza di Strasburgo, l'idea che il procedimento di prevenzione possa restare del tutto insensibile agli esiti liberatori di un processo penale celebrato a carico di un soggetto contestualmente o successivamente sottoposto ad un procedimento di prevenzione, risulta francamente insostenibile. Sarebbe dunque auspicabile che il legislatore provvedesse quantomeno a codificare il principio che la sentenza definitiva di assoluzione pronunciata a favore di un soggetto fa stato nel procedimento di prevenzione in corso a carico del medesimo ed esclude comunque che, in base agli stessi elementi di fatto già valutati dal giudice penale, si possa avviare nei suoi confronti un nuovo procedimento di prevenzione.

Una quinta questione - altrettanto delicata - riguarda, infine, la tutela dei diritti fondamentali dell'indagato o del proposto, soprattutto nei casi in cui, l'anticipazione degli effetti della confisca attraverso lo strumento del sequestro preventivo, magari esteso alla totalità del patrimonio del soggetto, in base alla presunzione della sua integrale provenienza illecita, possa avere effetti annientanti e paralizzanti sia sulla vita del destinatario del provvedimento, improvvisamente privato di tutti i mezzi di sussistenza, sia sulla concreta possibilità di esercizio del diritto di difesa in procedimenti che, per di più, possono presentarsi particolarmente complessi sul piano tecnico e richiedere pertanto il ricorso, oltre che ad un valido sostegno professionale, anche a sofisticate consulenze di natura patrimoniale. Si tratta di problemi drammatici, che pur totalmente ignorati dal nostro ordinamento interno - e questo non è francamente più accettabile - sono stati almeno in parte presi in considerazione dalla recente Direttiva europea n. 2014/42/UE, già citata in precedenza. Quanto infatti al bilanciamento fra gli interessi statuali all'ablazione dei proventi del reato e la tutela dei diritti fondamentali della persona, si legge nel diciottesimo

«considerato» che «nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l’interessato, sulla base del circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti. È opportuno che gli Stati membri facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano la facoltà di non ordinare la confisca solo quando essa determinerebbe per l’interessato una situazione critica di sussistenza» .

Quanto invece ai problemi legati al c.d. “congelamento dei beni in attesa della decisione finale sulla confisca”, si legge nel trentunesimo “considerato” della direttiva che «considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un’eventuale conseguente confisca. Ne può discendere l’obbligo per l’autorità giudiziaria di verificare che lo scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale». Nell’art. 8 della Direttiva, intitolato “Garanzie”, il legislatore europeo, dopo aver ribadito che «il provvedimento di congelamento dei beni resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di una eventuale successiva confisca» (comma 3) e che «gli Stati membri dispongono che vi sia l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui beni ne sono l’oggetto in conformità delle procedure del diritto nazionale» (comma 4), prevede poi al comma 8, con una disposizione che sembra riferibile anche alle procedure di «congelamento» dei beni che, «nei procedimenti di cui all’art. 5 [quelli cioè finalizzati all’applicazione della confisca a seguito di condanna] l’interessato ha l’effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose».

Si conferma, dunque, la necessità, anche sulla scorta dei principi codificati nella recente Direttiva, che il legislatore italiano si soffermi urgentemente su questa delicata questione introducendo disposizioni idonee a tutelare, da un lato, i diritti fondamentali del soggetto raggiunto da misure ablative dei beni e, dall’altro, a rendere effettivo l’esercizio del diritto di difesa, in tutte le fasi del processo penale e del procedimento di prevenzione, garantendo in particolare la possibilità di attivare, anche nei confronti dei provvedimenti di sequestro approfonditi controlli di merito, attualmente non previsti nell’ambito del procedimento di prevenzione e molto limitati nel procedimento penale, date le ristrette possibilità di approfondimento tecnico e di merito del Tribunale del Riesame.

Ovviamente questi linee di riforma non esauriscono tutte quelle prospettabili in vista dell'approdo ad un più ragionato, coerente e garantisco sistema di contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità economica. L'introduzione però quantomeno di alcune delle segnalate misure potrebbe costituire la spia dell'acquisita consapevolezza, da parte del legislatore, che il tumultuoso e convulso sviluppo che la legislazione penale italiana ha conosciuto negli ultimi anni e l'incontrollato moltiplicarsi di penetranti e sempre più estesi strumenti di ablazione patrimoniale volti a fronteggiare l'emergenza criminale ha già dato vita ad altra "emergenza", altrettanto grave e preoccupante, sul piano dei diritti e delle garanzie costituzionali.